



Rapporto esplicativo relativo all'ordinanza 2 del 13 marzo 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 2 COVID-19), versione del 22 aprile 2020

Stato: 27 aprile 2020, ore 10.00

Aggiornato il 28 aprile 2020 (passaggi in modalità revisione evidenziati in giallo nella versione "modifiche")

1. Situazione iniziale e scopo dell'ordinanza / dei provvedimenti

Il 28 febbraio 2020 il Consiglio federale ha ordinato provvedimenti in considerazione della situazione particolare secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera b della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e vietato a tempo determinato su tutto il territorio svizzero manifestazioni pubbliche e private a cui siano presenti contemporaneamente oltre 1000 persone (ordinanza del 28 febbraio 2020 sui provvedimenti per combattere il coronavirus [COVID-19]; RS 818.101.24).

Quest'ordinanza è stata sostituita il 13 marzo 2020 dalla presente ordinanza (ordinanza 2 COVID-19), da allora adeguata più volte e a un ritmo sostenuto. Il 1° aprile 2020, l'ordinanza è stata inoltre controllata e rielaborata dal punto di vista terminologico e sistematico, con un adeguamento della struttura (inserimento del livello «Capitolo») e il raggruppamento di alcune sue disposizioni.

Il presente rapporto esplicativo si riferisce all'ordinanza 2 COVID-19 nella versione del 22 aprile 2020.

Più le persone sono vicine le une alle altre per un tempo prolungato, maggiore è la probabilità di contagio. Il nuovo coronavirus si trasmette principalmente attraverso un contatto stretto e prolungato, ossia a meno di 2 metri di distanza e per più di 15 minuti. I grandi assembramenti di persone aumentano notevolmente il rischio di trasmettere il coronavirus (COVID-19) a numerose persone. Un provvedimento efficace per contenere e attenuare un focolaio della malattia è dunque tenersi a distanza (distanziamento sociale). In questo modo è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Pertanto questo provvedimento serve anche a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia¹ in Svizzera, se non si adeguano i provvedimenti dell'ordinanza 2 COVID-19 per ridurre ulteriormente e in misura sostanziale la diffusione, ben presto le strutture sanitarie (posti letto ospedalieri, unità di cure intense [ICU]), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti restrittivi nella prima fase dell'epidemia ha

¹ Nel seguito è utilizzata l'espressione «epidemia», che corrisponde alla terminologia della LEp. L'uso di questa espressione non mette però in alcun modo in discussione che la situazione attuale sia una pandemia, come dichiarato anche dall'OMS a metà del mese di marzo del 2020.

probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico rispetto a un loro inasprimento successivo.

Quando si ordinano provvedimenti, si deve tenere conto del principio di proporzionalità. A livello regolamentare è difficile trovare il giusto equilibrio tra soluzioni praticabili, semplici e schematiche e un provvedimento appropriato nel singolo caso. L'ordinanza del Consiglio federale è stata dunque concretizzata e sono state impartite ai Cantoni prescrizioni più precise, senza limitare eccessivamente il loro margine di manovra.

Un aspetto centrale nella valutazione della proporzionalità è sempre la componente temporale di un ordine (durata del provvedimento).

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 Disposizioni generali (capitolo 1)

Contenuto dell'articolo 1:

Secondo il *capoverso 1*, lo scopo della presente ordinanza è stabilire provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per ridurre il rischio di trasmissione e per combattere il coronavirus (COVID-19). Le finalità dei provvedimenti sono indicate nel *capoverso 2*.

Contenuto dell'articolo 1a:

La presente disposizione contiene la constatazione che i Cantoni, per quanto la presente ordinanza non dia disposizioni, continuano a poter svolgere la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

Per quanto riguarda le loro competenze si distinguono due situazioni:

Situazione 1: il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento (esplicito).

Se il Consiglio federale ha emanato un disciplinamento, i Cantoni non possono prevedere disposizioni in contrasto con quelle dell'ordinanza federale. Se per un settore esiste un disciplinamento federale, questo è esaustivo.

In una situazione straordinaria secondo l'articolo 7 LEp, i Cantoni devono attenersi alle disposizioni della Confederazione. Nei settori disciplinati dall'ordinanza 2 COVID-19 non hanno più alcun margine di manovra, ma adempiono un mandato di esecuzione della Confederazione. Ciò significa, per esempio, che i Cantoni non hanno facoltà di emanare disciplinamenti in deroga all'ordinanza 2 COVID-19 per quanto riguarda il funzionamento degli alberghi (cfr. art. 6 cpv. 3 lett. n). Alla stessa stregua, le autorità di esecuzione cantonali non devono disattendere la presente ordinanza del Consiglio federale con le loro attività esecutive. Non sarebbe infatti conforme al diritto federale e dunque ammesso che le autorità di esecuzione cantonali chiudano i punti di vendita di operatori di servizi di telecomunicazione e i negozi di generi alimentari. All'articolo 6 capoverso 3 lettere a ed e dell'ordinanza 2 COVID-19, questi negozi sono esplicitamente esclusi dalle strutture da chiudere.

Situazione 2: il Consiglio federale non ha emanato alcun disciplinamento (esplicito).

Se il Consiglio federale non ha emanato alcun disciplinamento (esplicito) su una data questione, si distinguono i due casi seguenti:

- Il Consiglio federale rinuncia a un disciplinamento esplicito per concedere ai Cantoni una competenza normativa.

Esempio: le possibilità e gli orari di visita nelle case per anziani. In questo ambito i Cantoni hanno la competenza di disciplinare per esempio gli orari di visita nelle case per anziani o di emanare un divieto di visita, visto che l'ordinanza 2 COVID-19 non prevede al riguardo alcuna disposizione.

- Il Consiglio federale rinuncia a un disciplinamento esplicito perché non vuole che il settore in questione sia regolamentato nel quadro della situazione straordinaria (cosiddetto «silenzio qualificato»), nemmeno dai Cantoni. Non concede intenzionalmente ai Cantoni alcuna competenza normativa.

Esempio: la Confederazione non disciplina il divieto di uscire di casa perché non vuole un tale divieto. In questo caso, il disciplinamento (negativo) è esaustivo e i Cantoni non sono autorizzati a emanare un divieto d'uscita.

Per determinare quale dei due casi si applichi alla questione concreta bisogna ricorrere alle norme di interpretazione consuetudinarie.

Contenuto dell'articolo 1b:

Questa disposizione integra nelle disposizioni generali il vigente disciplinamento esecutivo dell'articolo 9: fatte salve specifiche norme esecutive di alcune disposizioni, il principio secondo cui i Cantoni sono competenti per l'esecuzione vale in tutta l'ordinanza.

2.2 Mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria (capitolo 2)

I provvedimenti per salvaguardare le capacità nell'assistenza sanitaria riguardano due settori: le limitazioni del traffico di confine di persone (art. 2–4a) e il controllo delle esportazioni di dispositivi di protezione (art. 4b e 4c)². La sezione interessata è preceduta da una disposizione di principio.

Contenuto dell'articolo 2:

Al fine di salvaguardare le capacità della Svizzera di fare fronte all'epidemia di COVID-19, in particolare di assicurare le condizioni che permettono un approvvigionamento sufficiente di cure e agenti terapeutici per la popolazione, secondo il *capoverso 1* della disposizione di principio la Svizzera adotta provvedimenti finalizzati a:

- limitare l'entrata di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio nonché l'importazione e l'esportazione di merci (*cpv. 1 lett. a*);
- controllare l'esportazione di beni rilevanti ai fini del mantenimento delle capacità nell'assistenza sanitaria (*cpv. 1 lett. b*);
- garantire l'approvvigionamento di materiale medico importante (*cpv. 1 lett. c*).

Secondo il *capoverso 2*, per Paesi o regioni a rischio si intendono segnatamente Paesi o regioni le cui autorità hanno stabilito provvedimenti eccezionali di prevenzione e di lotta contro l'epidemia di COVID-19. Inseriti nell'*allegato 1* dell'ordinanza, sono attualmente tutti gli Stati Schengen (eccettuato il Principato del Liechtenstein),

² Gli articoli 4b e 4c corrispondono agli articoli 10d e 10e delle precedenti versioni dell'ordinanza.

compreso il traffico aereo. Lo stesso vale, conformemente alla raccomandazione della Commissione europea, per tutti i Paesi terzi al di fuori dello spazio Schengen (compreso il traffico aereo).

Inoltre, il *capoverso 2* conferisce al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la competenza di determinare, sentiti il Dipartimento federale dell'interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), i Paesi o le regioni a rischio.

Contenuto dell'articolo 3:

L'entrata in Svizzera di persone provenienti da Paesi o regioni a rischio è in linea di principio vietata.

Sono eccettuati da questo divieto i cittadini svizzeri, le persone che dispongono di un titolo di soggiorno valido in Svizzera, hanno un motivo professionale per l'entrata in Svizzera o sono solo in transito in Svizzera con l'intenzione di recarsi direttamente in un altro Paese. All'entrata in Svizzera, questi gruppi di persone devono comprovare di soddisfare una di queste condizioni derogatorie, segnatamente presentando il loro titolo di soggiorno, il loro documento di registrazione (per i beneficiari della libera circolazione) o il loro ordine di trasporto con una bolla di consegna merci. Quale titolo di soggiorno valgono il permesso per frontalieri (G), il permesso per dimoranti temporanei (L), il permesso di dimora (B), il permesso di domicilio (C), incluso il permesso di dimora con attività lucrativa (Ci) e le carte di legittimazione rilasciate dal DFAE. Sono inoltre previste deroghe per le persone straniere che dispongono di un visto C recante lo scopo «colloqui d'affari» in veste di specialisti del settore sanitario o «visita ufficiale», di un visto C con validità territoriale limitata (VTL) o di un visto D rilasciato da una rappresentanza svizzera. Le persone straniere possono dimostrare con un documento di registrazione che sono inviate in Svizzera per fornire servizi. Lo stesso vale per le persone che iniziano un lavoro a breve termine presso un datore di lavoro svizzero. Il documento di registrazione è necessario dal primo giorno di inizio per tutti i settori e le persone che esercitano un'attività lucrativa. Anche persone che possono appellarsi al diritto di ricongiungimento familiare possono far valere una deroga, purché dispongano dell'assicurazione di un permesso di dimora. Le persone in transito in Svizzera devono poter comprovare la loro intenzione (p. es. domicilio in un altro Paese o altre circostanze evidenti) e la prospettiva di poter uscire dal Paese senza difficoltà.

L'entrata per altri scopi, segnatamente per usufruire di prestazioni, turismo, far visita a persone, partecipare a manifestazioni, sottoporsi a trattamenti medici, cercare un posto di lavoro o presentare domanda di rilascio di un permesso di dimora non è autorizzata.

L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha più volte constatato che le condizioni per il passaggio della frontiera, stabilite all'articolo 3 capoverso 1, sono oggetto di abusi, soprattutto da parte dei frontalieri, che continuano a recarsi in Svizzera per scopi privati, come fare acquisti, visitare un conoscente o semplicemente fare una passeggiata. Questi abusi sono tanto più evidenti se si considera che, a causa dei provvedimenti, sempre più aziende con impiegati frontalieri sono chiuse e che questi ultimi continuano lo stesso a entrare e uscire dalla Svizzera, il che mina il senso e lo scopo dell'ordinanza. Le condizioni per il passaggio della frontiera servono a tutelare la popolazione e l'economia. L'articolo 3 capoverso 1^{bis} precisa dunque che l'entrata in Svizzera con un permesso per frontalieri è consentita solo a scopo professionale.

Il capoverso 2 precisa le competenze. L'ordinanza 2 COVID-19 non modifica però in alcun modo le regole di competenza vigenti e i disciplinamenti previsti dalla legge in caso di reintroduzione dei controlli alla frontiera. L'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza 2 COVID-19 rinvia alla procedura secondo l'articolo 65 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20). Pertanto la procedura e le competenze sono rette da questi disciplinamenti. Il numero 6.3 delle istruzioni Controllo alla frontiera della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce che si applicano per analogia le procedure di controllo delle frontiere esterne. In questo modo, in casi eccezionali la SEM o il DFAE, visto l'articolo 3 capoverso 4 dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (RS 142.204), possono autorizzare l'entrata in Svizzera e adottare i corrispondenti provvedimenti. Inoltre la SEM è l'autorità di ricorso in caso di rifiuto dell'entrata e può accogliere ricorsi in materia e autorizzare così (a posteriori) l'entrata in Svizzera. Questa procedura vige per tutti i motivi di entrata in Svizzera, ma nella prassi riveste un'importanza particolare per i casi gravi di cui alla *lettera f*.

Non sono previste deroghe al divieto di entrata nemmeno per i richiedenti l'asilo. Anche le persone che a un controllo al passaggio della frontiera dichiarano di voler presentare domanda di asilo non saranno autorizzate a entrare in Svizzera. La domanda di protezione internazionale è sottoposta all'esame dell'autorità competente su richiesta della persona interessata. La persona richiedente protezione è informata per scritto della trasmissione della sua domanda all'autorità estera competente. Sono sospesi i trasferimenti in Svizzera di persone straniere da Paesi o regioni a rischio confinanti secondo il regolamento Dublino o secondo gli accordi bilaterali di riammissione. Ciò vale anche per i trasferimenti già concordati. Le autorità estere sono informate che occorre rinunciare a nuove domande finché questo provvedimento è in vigore.

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo per limitare l'entrata di persone da Paesi o regioni a rischio. Le disposizioni previste comprendono anche controlli agli aeroporti.

Contenuto dell'articolo 3a:

Proprio nelle regioni di confine l'AFD continua a constatare un vivace turismo degli acquisti transfrontaliero. Il controllo di questo fenomeno assorbe una gran quantità di risorse dell'AFD, che sarebbero necessarie per la sorveglianza e la protezione dell'intero confine svizzero. Gli acquisti nei Paesi limitrofi non sono una necessità assoluta. Questa mobilità non necessaria comporta un maggior traffico di persone attraverso il confine, che dovrebbe restare libero per le persone che lo devono valicare per motivi professionali o per altri motivi. Inoltre occorre mantenere il più possibile fluido il traffico merci. Il turismo degli acquisti impedisce quindi un controllo efficace dei confini interni.

Pertanto l'articolo 3a prevede un espresso divieto del turismo degli acquisti. È vietata l'importazione attraverso un valico di frontiera terrestre da uno Stato limitrofo considerato Paese a rischio, se le merci sono state acquistate nell'ambito di un viaggio avvenuto esclusivamente a scopo di turismo degli acquisti. La disposizione vale soltanto per gli Stati limitrofi considerati Paesi a rischio e per i confini terrestri, ma non per gli aeroporti. Sono escluse le merci per il consueto fabbisogno personale portate con sé da chi viaggia per motivi urgenti o professionali.

Il divieto limita la libertà personale e la libertà di movimento, tutelate tra l'altro dalla Costituzione federale (Cost.; RS 101) e dal Patto internazionale del 16 dicembre

1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2). Sono consentite deroghe se corrispondono a un interesse pubblico, sono necessarie e proporzionali. Per garantire l'adeguatezza del provvedimento occorre quindi stabilire che devono esserci casi eccezionali che non rientrano nel concetto indeterminato, che necessita di interpretazione, del «turismo degli acquisti». Gli acquisti sono vietati soltanto se riguardano prodotti non di necessità vitale o se avrebbero potuto essere effettuati anche in Svizzera.

Contenuto dell'articolo 4:

Secondo l'articolo 4 il DFGP, sentiti il DFI, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale delle finanze (DFF) e il DFAE, decide in merito a restrizioni del traffico stradale, ferroviario, navale e aereo di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. Può in particolare limitare il traffico delle persone, per singoli tipi di traffico, a determinate corse, linee o voli, chiudere singoli valichi, porti o aeroporti di frontiera per il traffico di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio o vietare del tutto il traffico in Svizzera di persone in provenienza da Paesi o regioni a rischio. Le restrizioni del traffico transfrontaliero delle persone sono elencate nell'allegato 2.

Spetta alle autorità di esecuzione decidere come organizzare i controlli a livello operativo. In linea di principio, l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4 alle frontiere nazionali compete all'AFD.

In Svizzera ci sono complessivamente circa 200 valichi di frontiera, perlopiù attraversabili soltanto a piedi o situati su piccole strade di campagna. L'AFD deve dunque poter procedere in modo rapido a ulteriori adeguamenti temporanei dei suoi provvedimenti di canalizzazione, per esempio a seguito della scarsità di risorse, di richieste regionali, di trasporti internazionali importanti o di adeguamenti dei provvedimenti di autorità estere. In tal caso ne saranno informati il DFGP, il DATEC e il DFAE.

Per adempiere lo scopo previsto dall'ordinanza, l'AFD ha già chiuso piccoli valichi di frontiera e canalizzato il traffico di confine (di persone e di merci) su valichi di frontiera più grandi. L'elenco dei valichi di frontiera aperti è pubblicato sul sito dell'AFD e viene aggiornato regolarmente; se la situazione resta invariata, non dovrebbero essere previsti grossi cambiamenti. Questa competenza è disciplinata all'*articolo 4 capoverso 4*.

Le chiusure non valgono soltanto per le persone, ma anche per le merci. Ciò è sostanzialmente implicito, ma va comunque specificato espressamente a causa del modus operandi riscontrato nello spazio di confine. L'AFD ha infatti riscontrato con una certa frequenza il passaggio di merci attraverso valichi di frontiera chiusi o attraverso il confine verde. Come per le persone, anche l'importazione e l'esportazione di merci attraverso i valichi di frontiera chiusi, compreso il confine verde, sono vietate.

Nonostante la significativa riduzione del traffico di persone, i provvedimenti di canalizzazione generano code ad alcuni valichi di frontiera. Conformemente anche alle pertinenti raccomandazioni della Commissione europea, l'AFD ha pertanto introdotto corsie prioritarie (*green lanes*) presso alcuni valichi di frontiera tecnicamente importanti per il traffico, per permettere a merci importanti e persone che operano nel settore sanitario o svolgono professioni altrettanto rilevanti di oltrepassare la frontiera più rapidamente. È fondamentale che queste corsie restino riservate a determinate merci e determinati gruppi professionali, per non inficiarne lo scopo. L'AFD è l'autorità responsabile dei controlli doganali e sulle persone alle frontiere (in virtù dei controlli di confine reintrodotti). L'*articolo 4 capoverso 5* le conferisce la competenza di

disciplinare l'utilizzo di queste corsie; in quest'ambito l'autorità deve tenere conto delle esigenze regionali, nazionali e internazionali. L'AFD definisce le condizioni di utilizzo nel trasporto di merci d'intesa soprattutto con l'approvvigionamento economico del Paese e tenendo conto anche degli interessi di altri partner economici o dei Paesi confinanti. Lo stesso vale per le persone che possono utilizzare le corsie prioritarie. Riguardo a questa categoria, l'AFD consulta anche i Cantoni e, se necessario, apporta adeguamenti a livello regionale. Pubblica l'elenco aggiornato delle corsie prioritarie, nonché le condizioni per il loro utilizzo sul suo sito Internet.

Contenuto dell'articolo 4a:

Il rilascio di visti Schengen (per soggiorni di breve durata fino a un massimo di 90 giorni), di visti nazionali (per soggiorni sottostanti a permesso per più di 90 giorni) e di autorizzazioni per il rilascio di visti a persone provenienti da Paesi o regioni a rischio secondo l'allegato 1 dell'ordinanza è sospeso fino al 15 giugno 2020. Possono essere previste deroghe per le domande di persone che si trovano in una situazione di assoluta necessità o sono di grande importanza in qualità di specialisti del settore sanitario.

Contenuto dell'articolo 4b:

Il *capoverso 1* prevede l'obbligo di autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione e di materiale medico importante. I prodotti che rientrano nella categoria «dispositivi di protezione» sono elencati nell'allegato 3 numero 1 dell'ordinanza. I prodotti elencati corrispondono alle disposizioni dell'ordinanza sui DPI (RS 930.115). Il numero 1 si basa sull'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402 della Commissione europea del 14 marzo 2020 che subordina l'esportazione di taluni prodotti alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione. Nell'allegato 3 numero 2 è elencato il materiale medico importante che parimenti necessita di un'autorizzazione di esportazione. Data la disponibilità limitata in tutto il mondo di alcuni importanti medicinali per il trattamento di pazienti affetti da COVID-19 e l'aumento esponenziale della loro domanda, si deve garantire che la Svizzera disponga di prodotti sufficienti per coprire il suo fabbisogno. L'elenco contiene al momento cinque importanti principi attivi o medicinali (propofol, midazolam, bromuro di rocuronio, atracurio besilato e cisatracurio).

Responsabile del rilascio dell'autorizzazione è la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), fatte salve le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie secondo il diritto degli agenti terapeutici e degli stupefacenti.

L'obbligo di autorizzazione è limitato all'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante dal territorio doganale svizzero ai sensi dell'articolo 3 della legge sulle dogane (RS 631.0), ossia anche dal Principato del Liechtenstein, ma non dalle enclavi doganali. L'importazione, il transito e l'intermediazione non sono coperti dall'obbligo di autorizzazione.

Il *capoverso 2* disciplina le deroghe all'obbligo di autorizzazione per l'esportazione. Non è soggetta all'obbligo di autorizzazione l'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante:

- negli Stati membri dell'UE, nei Paesi e Territori d'oltremare elencati nell'allegato II del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in Norvegia, in

Islanda, nel Regno Unito, nelle Isole Färöer, verso Andorra, San Marino, Principato di Monaco e Città del Vaticano (*lett. a*) – nella misura in cui è garantita la reciprocità, ovvero che le esportazioni corrispondenti dagli Stati e territori sopra citati non sono soggette ad autorizzazione o addirittura vietate;

- da personale medico e personale dei servizi di controllo delle catastrofi e di protezione civile per l'esercizio della loro professione o per il primo soccorso (*lett. b*);
- per uso personale (*lett. c*) – si tratta di esportazioni nel quadro del traffico di viaggiatori e postale;
- come attrezzature per il pronto soccorso o per altri casi urgenti in autobus, treni, aerei o navi nel traffico internazionale (*lett. d*);
- per rifornire le rappresentanze e le missioni svizzere all'estero nonché le missioni presso la guardia di frontiera e la guardia costiera europea «Frontex», le istituzioni pubbliche svizzere all'estero (p. es. scuole), i membri dell'esercito in missione all'estero o i membri delle missioni internazionali di polizia o delle missioni internazionali civili di mantenimento della pace di nazionalità svizzera (*lett. e*).

Contenuto dell'articolo 4c:

La domanda di autorizzazione all'esportazione di dispositivi di protezione e materiale medico importante ai sensi dell'articolo 4b capoverso 1 deve essere presentata sulla piattaforma elettronica ELIC della SECO, già utilizzata per autorizzare il commercio di materiale bellico e di beni civili e militari elencati a livello intergovernativo, nonché di beni militari speciali e di determinati beni nucleari.

Per poter utilizzare ELIC, il richiedente deve prima registrarsi gratuitamente all'indirizzo <https://www.elic.admin.ch> (sotto «Crea nuovo conto utente»). Una volta completata la procedura di registrazione elettronica, il modulo deve essere stampato, firmato e, insieme a una copia del passaporto o della carta d'identità della persona richiedente, inviato alla SECO via e-mail (licensing@seco.admin.ch). Dopo aver ricevuto i dati di accesso, il richiedente può attivare il conto utente e presentare la domanda. Il numero di controllo delle esportazioni delle merci elencate nell'allegato 3 è «COVID-19».

Le domande elettroniche devono essere accompagnate da documenti tecnici relativi ai prodotti in questione (p. es. schede tecniche, opuscoli) nonché da tutti i documenti che potrebbero supportare la concessione di un'autorizzazione (contratti, ordini o accordi con organizzazioni internazionali, richieste di assistenza da parte di organizzazioni internazionali ecc.) in formato PDF. Nella domanda deve inoltre essere indicato se i dispositivi di protezione sono conformi alle disposizioni dell'ordinanza sui DPI.

Secondo il *capoverso 2* la SECO decide entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa sulla piattaforma elettronica ELIC. Se sono necessari chiarimenti particolarmente complessi, questo periodo può essere prolungato di altri cinque giorni lavorativi. I presenti termini sono ordinatori. Un'esportazione non autorizzata dalla SECO rimane in tutti i casi illegale.

Secondo il *capoverso 3*, la SECO notifica la decisione al richiedente sulla piattaforma elettronica ELIC.

Secondo il *capoverso 4*, la SECO rilascia l'autorizzazione per l'esportazione di dispositivi di protezione e di materiale medico importante se il relativo fabbisogno delle

strutture sanitarie, del personale medico, dei pazienti, della protezione della popolazione e della protezione civile, delle autorità e delle organizzazioni di salvataggio e di sicurezza in Svizzera è sufficientemente coperto.

Secondo il *capoverso 5*, prima di prendere una decisione, la SECO consulta l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e il Servizio sanitario coordinato (SSC). In particolare, i servizi competenti comunicano la quantità di dispositivi di protezione o di materiale medico importante segnalata nell'ambito dell'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 4e capoversi 2–4.

Secondo il *capoverso 6*, la SECO è autorizzata a consultare le autorità estere, fornire loro informazioni pertinenti e tener conto delle informazioni ricevute da queste ultime nella sua valutazione, sia per determinare se sia effettivamente data una deroga secondo l'articolo 4c capoverso 2 lettera a, sia per prendere una decisione conformemente al presente articolo.

La SECO prende una decisione in base a tutte le considerazioni pertinenti (*cpv. 7*) e tenendo conto dello scopo dell'esportazione richiesta, vale a dire:

- sostenere Stati o organizzazioni internazionali che hanno presentato una richiesta in questo senso alla Svizzera (*lett. a*);
- sostenere organizzazioni umanitarie all'estero protette dalla Convenzione di Ginevra sui rifugiati (*lett. b*);
- sostenere la rete globale di allarme e risposta alle epidemie (Global Alert and Response Network, GOARN) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) (*lett. c*).

Contenuto degli articoli 4d e 4e:

L'obbligo di notifica introdotto con l'*articolo 4e* serve a rilevare le scorte di medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione importanti (materiale medico importante). Sulla base dei dati così notificati si possono identificare eventuali indisponibilità di prodotti e quindi approvvigionare in modo mirato i Cantoni, in particolare le loro strutture sanitarie. L'obbligo di notifica si articola nel modo seguente:

- I Cantoni notificano al SSC le scorte attuali di materiale medico importante delle loro strutture sanitarie. Sono fatte salve le competenze descritte nel seguito.
- I Cantoni, gli ospedali, nonché i fabbricanti e i distributori di medicinali notificano al settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le loro scorte attuali di determinati medicinali di cui all'allegato 4 numero 1.
- I laboratori, nonché i fabbricanti e i distributori di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») notificano al Laboratorio Spiez le loro scorte attuali di questi test.

Il materiale medico importante, comprendente i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi di protezione importanti e urgentemente necessari per prevenire e combattere il coronavirus, è elencato nell'allegato 4. Conformemente all'articolo 4d, l'elenco è costantemente aggiornato dall'UFSP, d'intesa con la Farmacia dell'esercito, il Laboratorio Spiez e il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. L'UFSP vi integra il materiale che deve essere acquistato e ne definisce le quantità necessarie.

Contenuto dell'articolo 4f:

In linea di principio, la competenza di garantire il proprio approvvigionamento di materiale medico importante resta dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie. Tuttavia, per sostenere l'approvvigionamento dei Cantoni e delle loro strutture sanitarie, di organizzazioni di utilità pubblica (p. es. la Croce Rossa svizzera) e di terzi (p. es. laboratori, farmacie), la Confederazione può acquistare materiale medico importante se gli usuali canali di acquisto non permettono di coprire il fabbisogno. Il compito di determinare il fabbisogno spetta all'UFSP che, nel caso dei dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19»), decide d'intesa con il Laboratorio Spiez.

L'indisponibilità di materiale medico importante è determinata sulla base dei dati trasmessi nel quadro dell'obbligo di notifica. Per l'acquisto di materiale medico importante sono competenti la Farmacia dell'esercito per quanto riguarda i dispositivi medici (inclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, «test COVID-19») e i dispositivi di protezione e l'UFSP, d'intesa con il settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese, per quanto concerne invece i medicinali. Gli acquisti urgenti possono essere effettuati sulla base dell'aggiudicazione mediante trattativa privata conformemente a quanto previsto dall'articolo 13 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sugli acquisti pubblici (RS 172.056.11); nel caso presente sono adempiute le condizioni relative alla presenza di eventi imprevedibili e urgenti.

Contenuto dell'articolo 4g:

L'approvvigionamento è effettuato sulla base di una chiave di attribuzione stabilita dal SSC su proposta dell'UFSP e del settore Agenti terapeutici dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. Se necessario, i Cantoni presentano una domanda al SSC per l'attribuzione concreta di determinate quantità stabilite in base a tale chiave. Per l'attribuzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro («test COVID-19») è competente il Laboratorio Spiez, d'intesa con l'UFSP. L'attribuzione riguarda tutti i test disponibili in Svizzera. La chiave di attribuzione è determinata in base alla situazione di approvvigionamento e al numero di casi aggiornato nei singoli Cantoni e viene costantemente aggiornata (è previsto un aggiornamento settimanale).

Dal 27 aprile 2020 gli ospedali e le cliniche possono di norma effettuare nuovamente esami e trattamenti non urgenti (cfr. art. 10a). Le scorte di medicinali importanti contro la COVID-19 attribuite dall'UFSP devono essere usate per il trattamento dei pazienti COVID-19. L'UFSP non procede all'acquisto e all'attribuzione di medicinali non impiegati per prevenire o combattere la COVID-19 (cfr. commento all'art. 10a cpv. 4).

Contenuto dell'articolo 4h:

La fornitura di materiale medico importante è effettuata sotto la responsabilità della Confederazione che, per le forniture concrete, può fare ricorso anche a terzi (aziende di distribuzione private ecc.). La Confederazione o terzi da essa incaricati provvedono a fornire il materiale medico importante ai servizi di consegna centrali dei Cantoni. I Cantoni organizzano sul loro territorio la distribuzione alle strutture sanitarie e ad altri beneficiari aventi diritto e provvedono alla rapida distribuzione del materiale.

D'intesa con i Cantoni, la Confederazione può anche fornire direttamente alle organizzazioni e alle strutture aventi diritto il materiale medico importante.

Contenuto dell'articolo 4i:

Le spese per l'acquisto di materiale medico importante sono anticipate dalla Confederazione se l'acquisto è effettuato da quest'ultima. La Confederazione fattura ai Cantoni le spese per il materiale medico importante da essa acquistato in virtù dell'articolo 4f capoverso 1; le spese di fornitura del materiale ai Cantoni sono invece a suo carico. L'eventuale ulteriore distribuzione sul territorio cantonale è a carico dei Cantoni.

Contenuto dell'articolo 4j:

Quale ulteriore provvedimento, se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito, l'articolo 4j prevede che il DFI possa obbligare singoli Cantoni o strutture sanitarie pubbliche che dispongono di sufficienti scorte di medicinali secondo l'allegato 4 numero 1 a fornire ad altri Cantoni o ad altre strutture sanitarie una parte delle loro scorte. Le spese per la fornitura e il materiale sono fatturate, al prezzo d'acquisto, dai Cantoni o dalle strutture sanitarie direttamente ai beneficiari. Il DFI può inoltre disporre la confisca di materiale medico importante disponibile nelle aziende. La Confederazione versa un indennizzo pari al prezzo d'acquisto. Quest'ultima possibilità non deve tuttavia portare alla confisca di materiale destinato all'esportazione verso gli Stati membri dell'UE: per queste merci deve continuare a essere garantita, ossia non limitata, l'esportazione non soggetta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle condizioni stabilite nell'articolo 4b capoverso 2.

Contenuto dell'articolo 4k:

Se l'approvvigionamento di materiale medico importante non può essere garantito altrimenti, il Consiglio federale può obbligare i fabbricanti di tale materiale a priorizzare la produzione o ad aumentarla. Può inoltre erogare contributi per tali produzioni se il fabbricante subisce uno svantaggio finanziario a causa del cambiamento di produzione o dell'annullamento di mandati privati.

Contenuto dell'articolo 4l:

Le deroghe all'obbligo di omologazione dei medicinali introdotte con l'articolo 4/ hanno lo scopo di rendere disponibili per i pazienti svizzeri, il più rapidamente possibile, le opzioni terapeutiche promettenti e le esperienze acquisite nella pratica medica. Allo stesso tempo, la competenza di Swissmedic (analisi qualitative e valutazione delle evidenze scientifiche ottenute sinora con questi preparati) deve essere utilizzata in modo mirato, senza che questo rallenti le possibilità di trattamento della COVID-19. L'obbligo di presentare una domanda di omologazione previsto nell'articolo ha lo scopo di incentivare il rapido passaggio dei preparati in questione al loro status di omologazione normale. In questo lasso di tempo non deve inoltre essere limitata l'utilizzazione di questi preparati nel trattamento della COVID-19. Tenuto conto di questo principio, Swissmedic dispone dei margini discrezionali necessari per autorizzare, se opportuno e giustificato, singole deroghe per tali medicinali, distribuiti e

dispensati senza omologazione ufficiale (oppure quando la relativa procedura è ancora in corso) sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

Un'immissione in commercio senza omologazione è ammessa soltanto per i medicinali contenenti i principi attivi elencati nell'allegato 5. L'UFSP aggiorna costantemente questo elenco dopo consultazione di Swissmedic. Dato che per il trattamento della COVID-19 non è ancora disponibile una terapia consolidata vengono utilizzati diversi principi attivi rivelatisi promettenti. È possibile che in altri casi si adottino approcci terapeutici innovativi con sostanze diverse. Se questi approcci saranno confermati da risultati basati su evidenze scientifiche, dopo la loro valutazione l'elenco dei principi attivi dovrà essere completato. Gli specialisti seguono costantemente gli sviluppi in atto in quest'ambito.

Secondo il presente articolo, anche le modifiche all'omologazione di un medicamento già omologato in Svizzera possono essere attuate immediatamente, ossia senza dover attendere la fine della procedura. Questa deroga, che si applica ai medicinali e ai principi attivi elencati nell'allegato 4, costituisce un incentivo ad aumentare la produzione in Svizzera.

Il capoverso 4, infine, prevede per Swissmedic la possibilità di derogare in singoli casi ai requisiti di qualità, percepiti come molto restrittivi nell'attuale situazione di emergenza, qualora questo appaia opportuno e giustificato, sulla base di un'analisi dei rischi e dei benefici, per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19.

Contenuto dell'articolo 4m:

Con la deroga alle disposizioni sull'importazione di medicinali sono allentate le disposizioni vigenti sull'importazione in modo che i pazienti svizzeri possano beneficiare di opzioni terapeutiche promettenti. Lo scopo di questa deroga è di svincolare dalle restrizioni (p. es. limitazione delle quantità importate o limitazione ai Paesi con un controllo dei medicinali equivalente) previste dall'articolo 49 dell'ordinanza sull'autorizzazione dei medicinali (RS 812.212.1) le importazioni di medicinali da utilizzare nel quadro di opzioni terapeutiche promettenti. Con il conferimento dell'incarico a terzi (titolari di un'autorizzazione di commercio all'ingrosso o d'importazione) è creata la base per l'acquisto centralizzato (p. es. Farmacia dell'esercito). In questo modo è messa a disposizione dei centri terapeutici svizzeri interessati la gamma più ampia possibile di canali di approvvigionamento. La deroga è destinata in particolare alle opzioni terapeutiche per le quali è ancora prematuro presentare una domanda di omologazione.

È inoltre previsto un allentamento delle autorizzazioni in caso di temporanea indisponibilità di medicinali omologati ai sensi dell'articolo 9b capoverso 2 della legge sugli agenti terapeutici (RS 812.21) per facilitare e consentire l'importazione finalizzata a coprire il fabbisogno dei medicinali elencati nell'allegato 4 fintanto che non sarà stata sufficientemente aumentata la produzione interna.

Contenuto dell'articolo 4n:

Con la deroga per i dispositivi medici si vuole garantire la disponibilità rapida e adeguata in Svizzera di dispositivi medici necessari per far fronte all'epidemia di COVID-19. A causa della situazione di crisi mondiale, le capacità di fornitura di dispositivi medici conformi, ossia che soddisfano i requisiti di legge, sono limitate. D'altro canto,

vi sono fabbricanti e distributori che dispongono di dispositivi medici (p. es. respiratori, mascherine di protezione o test), ma che non hanno ancora svolto o completato la procedura di valutazione della conformità secondo l'articolo 10 dell'ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed). In virtù di questa deroga è possibile rilasciare un'autorizzazione anche per i dispositivi medici già certificati o autorizzati dalle autorità di altri Paesi (Paesi terzi con i quali la Svizzera non ha concluso un accordo sul riconoscimento delle valutazioni di conformità), ma che non possono essere immessi sul mercato svizzero a causa delle disposizioni di legge. Non è compito del servizio incaricato dell'acquisto dimostrarne l'adempimento delle esigenze fondamentali, nonché l'efficacia e la prestazione.

Deve essere stata svolta una verifica della sicurezza e dell'efficacia. Nel quadro della ponderazione dei rischi effettuata da Swissmedic deve essere tenuto conto in particolare del fabbisogno d'acquisto rilevato per quanto riguarda il genere (cfr. allegato 4) e la quantità dei dispositivi medici. Questi criteri sono fondamentali poiché per Swissmedic sarà difficile valutare, sulla base di dati probabilmente incompleti, i rischi dell'impiego di dispositivi medici non conformi al diritto svizzero e quindi, per la concessione dell'autorizzazione, sarà spesso, se non sempre, determinante la prova della necessità medica.

Può presentare una domanda chi immette in commercio in Svizzera dispositivi medici (p. es. un fabbricante, un commerciante o un importatore), una struttura sanitaria (p. es. un ospedale o una casa di cura) o un'altra istituzione (p. es. un'autorità federale, un'autorità cantonale, una società o un'associazione). L'autorizzazione è rilasciata a chi ha presentato la domanda. I richiedenti devono avere una persona di contatto con sede in Svizzera che funge da destinatario della decisione e che è responsabile del rispetto degli oneri o delle condizioni e della sorveglianza del prodotto.

Contenuto dell'articolo 4o:

Con questa disposizione si vuole garantire la disponibilità rapida e adeguata, in particolare per i professionisti della salute in Svizzera, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'allegato 4 numero 3. A causa della situazione di crisi mondiale, le capacità di fornitura di DPI conformi, ossia che soddisfano i requisiti dell'ordinanza sui DPI (ODPI; RS 930.115), sono limitate. Nei capoversi 2 e 3 sono formulate le condizioni derogatorie per l'immissione in commercio di DPI durante l'epidemia di COVID-19. Possono essere immessi in commercio DPI fabbricati o importati in Svizzera. I DPI devono garantire un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI. Non deve o non deve ancora essere stata svolta una procedura di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 ODPI. I DPI devono garantire agli utilizzatori una protezione paragonabile a quella garantita in base ai requisiti dell'ODPI per il rischio corrispondente. Sono previste le seguenti quattro opzioni (cpv. 2):

- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma europea armonizzata, ma la procedura di valutazione della conformità non è ancora stata effettuata o non è ancora conclusa;
- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma citata nelle [linee guida dell'OMS](#), che però non è una norma europea armonizzata;
- il DPI è stato fabbricato in conformità a una norma non europea, per esempio una norma giapponese, e può essere immesso in commercio in Giappone in virtù di questa norma;

- il DPI è fabbricato secondo un'altra soluzione tecnica che deve essere verificata e autorizzata da un organo di controllo: l'autorizzazione può essere concessa sulla base di un esame del tipo abbreviato o di altre specifiche.

Indipendentemente dall'opzione scelta, il fabbricante o l'importatore devono dimostrare che è garantito un livello di sicurezza adeguato conformemente ai requisiti legali previsti dall'ODPI. Esempi di concretizzazione delle quattro deroghe sono disponibili sul sito Internet della SECO.

Secondo il *capoverso 3*, il controllo e l'autorizzazione della soluzione tecnica specifica sono effettuati dagli organi di controllo che, secondo l'allegato dell'ordinanza del DEFR concernente l'esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell'ordinanza sulla sicurezza dei prodotti (RS 930.111.5), sono responsabili della sorveglianza del mercato dei DPI, ossia l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) e l'Ufficio prevenzione infortuni (UPI).

2.3 Provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (capitolo 3)

Contenuto dell'articolo 5:

Nei corsi e nelle lezioni in scuole, scuole universitarie e altri centri di formazione (p. es. istituti di insegnamento privati), numerosi partecipanti condividono spazi ridotti per un tempo prolungato. Quale provvedimento per contenere la diffusione del coronavirus in questi luoghi sono dunque vietate le attività presenziali (*cpv. 1*). Le istituzioni stesse non devono però essere chiuse, così da permettere per esempio a professori e assistenti di continuare il loro lavoro. È infatti ipotizzabile che per esempio i corsi vengano trasmessi via Internet da un'aula, cosa che non sarebbe possibile se scuole, scuole universitarie o altri centri di formazione chiudessero. Anche le scuole guida rientrano nella definizione di «centri di formazione»; ai sensi di questa disposizione le lezioni di guida vanno classificate come attività presenziali e quindi vietate. Anche le lezioni di musica sono considerate lezioni presenziali e sono vietate anche se non si svolgono in una scuola, ma presso un insegnante di musica (privato) o a casa dell'allievo. Restano possibili le lezioni via Skype o simili. L'articolo 5 non si applica alle offerte di servizi per la custodia come le strutture di custodia collettiva diurna per bambini. Non si applica nemmeno alle formazioni aziendali che si svolgono all'interno delle aziende stesse (p. es. per gli apprendisti sul posto di lavoro o i corsi di istruzione obbligatori sul posto che riguardano la sicurezza del lavoro e degli impianti). Se nei centri di formazione è necessario effettuare corsi di istruzione obbligatori per legge, necessari per l'attività e non rinviabili, è possibile chiedere una deroga ai sensi dell'articolo 7. Devono poter essere offerti servizi di custodia, anche se non è possibile impedire del tutto a più persone di stare insieme in uno spazio relativamente piccolo per lunghi periodi di tempo. Per questo motivo, i servizi di custodia dovrebbero essere disponibili soltanto nei casi in cui la custodia privata non è possibile. L'offerta di servizi di custodia è prevista malgrado il divieto delle attività presenziali secondo il *capoverso 1* o il divieto di assembramento secondo l'articolo 7c e rappresenta una soluzione di compromesso fondata su un'attenta ponderazione degli interessi per permettere in particolare ai lavoratori che assicurano prestazioni di base di fornire il loro contributo alla società.

Gli esami per i quali era già stata fissata una data al momento dell'entrata in vigore di questo provvedimento possono svolgersi (*cpv. 2*), ma soltanto rispettando idonei

provvedimenti di protezione per impedire la diffusione del coronavirus (misure di igiene e distanziamento sociale).

Molti genitori che lavorano non saranno in grado di trovare rapidamente una soluzione per l'accudimento dei figli che frequentano la scuola elementare. I Cantoni devono quindi provvedere alle necessarie offerte di servizi per la custodia dei bambini che non possono essere accuditi privatamente. Queste offerte non devono tuttavia avere sostanzialmente carattere di lezione o di manifestazione e sono destinate in primo luogo ai bambini che frequentano la scuola primaria, compresa la scuola materna o la scuola dell'infanzia. Occorre comunque prestare attenzione a non ricorrere a persone particolarmente a rischio di cui all'articolo 10b capoverso 2 per questi compiti di accudimento, poiché ciò sarebbe in contraddizione con lo scopo di proteggere queste persone (cpv. 3). Devono inoltre essere rispettate le regole di igiene e di distanziamento sociale e – per le attività nello spazio pubblico – le prescrizioni dell'articolo 7c (divieto di assembramento di più di 5 persone).

Per poter garantire l'accudimento dei bambini, le strutture di custodia collettiva diurna possono essere chiuse soltanto a condizione che siano previste altre forme idonee di custodia. Una chiusura degli asili nido da parte dei rispettivi enti responsabili sarebbe eccezionalmente possibile solo se per esempio tutti gli educatori fossero malati o altre ragioni interne impedissero lo svolgimento delle attività. La decisione e la garanzia di sufficienti offerte di servizi per la custodia sono di competenza dei Cantoni (cpv. 4).

L'ordinanza non contiene inoltre disposizioni specifiche su come gestire nella situazione attuale il diritto dei genitori divorziati o separati di visitare i propri figli. Non sono prescritte restrizioni oltre a quelle previste dalle regole generali di igiene e distanziamento sociale e dalle prescrizioni per l'auto-isolamento e la quarantena. Deve essere deciso nel singolo caso se vi sono motivi per sospendere temporaneamente il diritto di visita. La situazione attuale non può essere usata come pretesto per negare all'altro genitore questo diritto. Se non è tenuto a stare in quarantena o se non vi è un altro motivo specifico per presumere che le norme di igiene abituali non siano sufficienti per garantire la protezione della salute, in base all'ordinanza 2 COVID-19 il genitore può esercitare il diritto di visita a condizione che rispetti le prescrizioni d'igiene.

Contenuto dell'articolo 6:

Capoverso 1

È sostanzialmente vietato lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o private, incluse le manifestazioni sportive e le attività societarie. Soltanto riducendo ulteriormente al minimo gli assembramenti di persone è possibile impedire o contenere in modo efficiente l'ulteriore diffusione del coronavirus.

Una manifestazione pubblica o privata secondo il capoverso 1 è un evento pianificato, limitato nel tempo, che si svolge in un determinato luogo o perimetro e a cui partecipano più persone. Generalmente l'evento ha uno scopo definito e un programma con temi e contenuti legati tra loro. L'organizzazione dell'evento sottostà alla responsabilità dell'organizzatore, che può essere una persona, un'organizzazione o un'istituzione.

Esempi: concerti, congressi, spettacoli teatrali o circensi, proiezioni di film, feste, manifestazioni sportive, incluse le escursioni guidate con gli sci, carnevali, dimostra-

zioni, feste di quartiere/di paese, fiere e mercati alimentari, anniversari aziendali, funzioni religiose, assemblee generali (cfr. al riguardo anche l'art. 6b), giornate delle porte aperte.

I raduni in chiese, moschee, sinagoghe e i raduni di altre comunità di culto sono vietati (fanno eccezione i funerali nella cerchia familiare). L'ordinanza non prevede invece che questi luoghi siano chiusi. I Cantoni possono eventualmente disciplinarne gli orari di apertura, ma non devono chiudere le chiese.

Sono tuttora ammesse le iniziative per la donazione del sangue, che non sono considerate manifestazioni.

Non rientrano in questa disposizione le manifestazioni in ambito privato ristretto, per esempio una cena in una cerchia ristretta. Si raccomanda tuttavia di ridurre al minimo assoluto i contatti sociali. Nella situazione critica attuale tutti noi dobbiamo ridurre il più possibile i contatti sociali. La responsabilità viene prima di tutto. Occorre evitare tutte le attività sociali non strettamente necessarie. In questo modo ognuno di noi può contribuire notevolmente a rallentare la diffusione del coronavirus. Se tuttavia si organizza un pasto in ambito privato, devono essere rispettate nel limite del possibile le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente norma nemmeno l'accudimento privato, di vicinato e familiare dei bambini né il gioco dei bambini tra loro. Nella situazione attuale, l'accudimento dei bambini rappresenta una sfida. Occorre tuttavia evitare il più possibile i ritrovi di gruppi di bambini al parco o in altri luoghi. In linea indicativa possono incontrarsi piccoli gruppi fino a circa 5 bambini. Ancora più importante è che genitori e altri adulti non si incontrino a gruppi mentre i loro bambini giocano. Bisogna in ogni caso evitare il contatto con persone particolarmente a rischio. Le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale (tenersi a distanza) vanno sempre rispettate.

Le riunioni sul posto di lavoro sono tuttora autorizzate, ma i partecipanti devono rispettare le regole di igiene e di comportamento (lavarsi le mani, non stringersi la mano, tenersi a distanza). Occorre limitare il numero di partecipanti. Il valore di riferimento è di circa 4 m² per persona, vale a dire che in una sala riunioni di 4 x 8 m dovrebbero essere presenti non più di 8 persone contemporaneamente.

Capoverso 2

Questo capoverso contiene un elenco non esaustivo di strutture accessibili al pubblico che vengono chiuse al pubblico. Tenendo conto delle deroghe di cui al capoverso 3, si tratta di strutture non strettamente necessarie alla copertura del fabbisogno quotidiano di generi di prima necessità. In tutte queste strutture vi è il rischio che le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale non possano essere rispettate. Inoltre queste strutture causano una maggiore mobilità, che deve essere anch'essa limitata il più possibile.

Let. a: ne fanno parte sostanzialmente tutti i negozi (p. es. negozi di scarpe e di abbigliamento, librerie, negozi di articoli sportivi), i mercati ortofrutticoli o di altro genere, in particolare quelli settimanali (tra questi rientrano i mercati di bestiame, compresi quelli di bestiame da macello, di ovini e simili³). Occorre tuttavia tenere presente che i punti vendita di oggetti d'uso quotidiano e singoli altri negozi che sostanzialmente

³ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo, consultabili sul sito www.usav.admin.ch.

rientrerebbero nel divieto di apertura ne sono esclusi, in particolare i negozi che vendono generi alimentari (cfr. cpv. 3 lett. a e o).

Let. b e c: devono inoltre essere chiusi i ristoranti che offrono cibi e bevande in loco (*lett. b*), nonché i bar, le discoteche, i locali notturni ed erotici e sono vietate le offerte di prostituzione, anche quelle in locali privati (*lett. c*).

Let. d: rientrano in questa norma anche tutte le strutture ricreative e per il tempo libero (p. es. musei, biblioteche, sale cinematografiche, sale per concerti, teatri, case da gioco, centri sportivi, palestre, piscine, centri benessere, stazioni sciistiche, giardini botanici e zoologici). Sono esclusi invece, ad esempio, i parchi giochi per bambini negli spazi pubblici.

Let. f: con la modifica del 1° aprile, anche i campeggi devono essere chiusi, come hanno del resto già fatto spontaneamente parecchi gestori. I campeggi sono strutture ricettive per vacanze e viaggi in cui gli impianti sanitari sono di norma in comune e gli assembramenti di persone sono frequenti. Ai fini della riduzione dei rischi d'infezione da COVID-19, la loro chiusura generale è quindi giustificata. Sono tuttavia previste eccezioni specifiche (cpv. 3 lett. n)

Non sono considerate strutture accessibili al pubblico le aziende artigianali e commerciali che non dispongono di superfici di vendita, sportelli o superfici espositive (p. es. aziende di tinteggiatura, falegnamerie, carpenterie, aziende di taxi e altri servizi di trasporto privati, servizi di pulizia). Le aziende commerciali accessibili al pubblico devono chiudere l'area accessibile alla clientela (p. es. negozi di articoli elettrici).

Non sono inoltre considerati strutture accessibili al pubblico i servizi di mera consulenza a singoli clienti su appuntamento, come quelli offerti da agenzie assicurative e studi legali, non forniti in uffici generalmente accessibili al pubblico. Ciò vale anche per gli studi dei notai liberi professionisti (il notariato di Stato fa parte della pubblica amministrazione, cfr. cpv. 3 lett. j). Anche le visite di agenti e rappresentanti di commercio a clienti privati e commerciali sono ammesse, con o senza appuntamento.

Se non accessibili a clienti privati, le aziende di commercio agricolo non sono considerate aziende accessibili al pubblico e possono continuare ad approvvigionare le aziende agricole con mangimi, concimi, sementi ecc⁴. Anche le altre aziende di commercio all'ingrosso e di intermediazione accessibili solo ai professionisti interessati non sono classificate come aziende accessibili al pubblico.

Anche i cantieri non sono considerati accessibili al pubblico e possono continuare la loro attività (cfr. anche l'art. 7d sui provvedimenti di prevenzione nei cantieri).

I servizi legati a dispositivi medici, per esempio dei settori ortopedia e riabilitazione (p. es. riparazioni, approvvigionamento di dispositivi) devono continuare a essere possibili, ma i relativi negozi devono essere chiusi poiché si tratta di aziende commerciali accessibili al pubblico.

Non sono soggette al capoverso 2 nemmeno le transazioni commerciali telefoniche ed elettroniche (commercio online) o le offerte fornite da o tramite servizi di spedizione o corrieri. Ciò vale sia per le aziende che offrono le proprie merci esclusivamente per telefono o Internet sia per tutte le altre aziende. Per quanto riguarda la consegna delle merci, queste ultime possono essere spedite al cliente tramite corriere o deve essere offerta una possibilità di ritiro purché ciò non comporti l'accesso a

⁴ L'USAV ha preparato apposite informazioni per il settore veterinario e per il commercio agricolo.

locali commerciali. Quindi per esempio anche le aziende possono prevedere un servizio di consegna tramite il loro sito Internet o predisporre all'entrata dei locali commerciali una cassetta (anche detta *click & collect*), dalla quale le merci possono essere ritirate direttamente da chi le ha ordinate (p. es. biblioteche). Nello stesso modo i clienti possono restituire le merci all'azienda (p. es. in virtù di un diritto di sostituzione o di garanzia). Un'azienda può inoltre depositare una merce per presentarla a un cliente. Queste possibilità di ritiro devono tuttavia essere predisposte in modo che siano rispettati i provvedimenti di prevenzione ed evitati segnatamente gli assembramenti di persone.

I servizi di *dog sitting* che prevedono anche il ritiro dei cani, per esempio in un luogo di incontro che non sia un locale commerciale, possono continuare a essere offerti.

Sono inoltre ammessi i servizi di trasloco nell'ambito di un cambio di abitazione.

Per tutte le strutture e i servizi non vietati vale il rigoroso rispetto delle raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e la distanza da tenere.

Capoverso 3

Le limitazioni di cui al capoverso 2 non valgono per tutte le strutture e le manifestazioni. A condizioni severe (cfr. cpv. 4 e art. 6a), le strutture e manifestazioni qui elencate, che servono principalmente a coprire il fabbisogno quotidiano della popolazione, possono restare aperte.

Let. a: ne fanno parte in particolare i negozi di generi alimentari (incluse p. es. le panetterie, le macellerie, i negozi di prodotti dietetici e biologici, nonché i negozi di vini e liquori). Una singola bancarella di generi alimentari è equiparata a un negozio e può dunque, diversamente dai mercati di generi alimentari, restare aperta, purché, anche in questo caso, possa essere rispettata la distanza prescritta. Su uno spiazzo adibito a mercato (o su un qualsiasi altro spiazzo) può trovarsi però soltanto un'unica bancarella di generi alimentari. Le panetterie, per esempio, devono chiudere le aree eventualmente adibite a caffetteria. Nei negozi di generi alimentari e nei grandi magazzini, oltre ai generi alimentari devono essere liberamente accessibili sostanzialmente soltanto i beni di uso quotidiano, per esempio giornali e riviste, mangimi e altri beni d'uso quotidiano per animali, prodotti del tabacco, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria, occhiali da lettura e da sole e articoli per la protezione solare in generale. Non rientrano nel divieto di apertura nemmeno i negozi di altro genere, purché offrano in grande prevalenza generi alimentari e beni d'uso quotidiano (oltre ai generi alimentari p. es. giornali e riviste nei chioschi, mangimi e altri beni d'uso quotidiano per animali, prodotti del tabacco, sigarette elettroniche, articoli per l'igiene, articoli di cartoleria). Anche le lavanderie (p. es. chimiche o ad acqua dove possono essere lavati indumenti) rientrano nel fabbisogno quotidiano e possono restare aperte. I negozi esclusivamente di profumeria, invece, non sono considerati negozi che offrono oggetti d'uso quotidiano.

Questi negozi non possono tuttavia vendere i beni non d'uso quotidiano normalmente offerti nei centri commerciali del fai da te e di giardinaggio, nei negozi di giardinaggio o dai fiorai. La vendita di questi beni è riservata ai negozi di cui alla lettera o.

Se però, in seguito al comunicato stampa del Consiglio federale del 20 aprile 2020, i negozi di cui alla lettera a, nella prospettiva di un ampliamento dell'offerta di prodotti

da giardinaggi/fiori a partire dal 27 aprile 2020, hanno acquistato merce deperibile (in particolare fiori e piantine), possono liquidarne gli stock.

Per i negozi che offrono sia i beni d'uso quotidiano menzionati sia altri beni e servizi occorre prevedere un'attuazione differenziata, che tenga conto dello scopo di protezione voluto dalle disposizioni normative, del principio della parità di trattamento e della praticabilità nel singolo caso:

- In base al principio di prevalenza, i negozi che non offrono in grande prevalenza beni d'uso quotidiano sono da chiudere. Quale esempio si possono citare le librerie che vendono anche una scelta ristretta di bevande o prodotti da forno, per esempio alla cassa. Altrettanto vale per le profumerie che hanno nel loro assortimento soltanto pochi articoli per l'igiene di uso quotidiano. Un'apertura sarebbe consentita soltanto se tutte le aree contenenti beni non d'uso quotidiano fossero completamente e coerentemente delimitate e rese inaccessibili.
- Per gli assortimenti prevalentemente misti deve essere invece attuata una chiusura o un'inaccessibilità parziale dei beni non d'uso quotidiano, purché non vi siano impedimenti sostanziali sul posto: così devono essere delimitati e chiusi i fiorai integrati nelle filiali della grande distribuzione. I reparti di generi alimentari, per esempio al piano terra o nel seminterrato, possono restare aperti, mentre i piani che ospitano reparti di abbigliamento e di giocattoli devono essere chiusi. In caso di notevole commistione dell'offerta nella stessa area di vendita, devono essere operate delimitazioni *praticabili nel singolo caso* (p. es. delimitazione di grandi aree di vendita con articoli di profumeria di marca nelle drogherie, scaffali di giocattoli o di abbigliamento presso i negozianti al dettaglio), per esempio impedendo l'accesso alle parti di assortimento di cui non è più consentita la vendita o coprendole. Possono essere opportuni anche piccoli adeguamenti dell'assortimento (p. es. nessuna vendita di mazzi di fiori alle casse dei negozi di generi alimentari). Una delimitazione o una chiusura non è opportuna soltanto se su uno scaffale vengono offerti di solito gli uni accanto agli altri sia prodotti d'uso quotidiano sia altri beni (p. es. giornali e riviste); ciò si rende necessario per motivi di proporzionalità e quindi di praticabilità.

Per le cartolerie vale dunque quanto segue: tra i prodotti d'uso quotidiano rientrano gli strumenti di scrittura (matite, penne a sfera, pennarelli ecc.), la carta da scrivere (fogli, quaderni, blocchi, buste per lettere) e il materiale di base per l'ufficio (perforatrici, graffiatrici, raccoglitori, gomme da cancellare, graffette). Non possono invece essere venduti tutti gli altri prodotti normalmente offerti, come articoli regalo, giochi, cartoline (a eccezione delle cartoline di condoglianze e di auguri), decorazioni, carta da regalo, carta da scrivere di lusso, carta da lettera di lusso, mappamondi, poster, calcolatrici tascabili, cornici per quadri e fotografie, articoli per il bricolage e simili. Questi oggetti devono essere rimossi, resi inaccessibili o coperti.

Lett. b: non rientrano nel divieto nemmeno i negozi di cibo da asporto (take-away, inclusi quelli ambulanti), le mense aziendali, i servizi di fornitura di pasti e le strutture di ristorazione per ospiti di alberghi. I negozi di cibo da asporto e i servizi di fornitura di pasti, tuttavia, non possono più offrire posti a sedere o devono chiuderli al pubblico (anche all'aperto). Tra i negozi di cibo da asporto rientrano le offerte che prevedono il ritiro di pasti previa ordinazione. Pertanto anche le aziende di ristorazione possono offrire un servizio di consegna e/o una possibilità di ritiro (p. es. al banco, ma in ogni caso senza posti a sedere).

Let. c–k: sono inoltre escluse le farmacie (data la loro importante funzione per l'approvvigionamento di medicinali) e le drogherie (con la loro offerta segnatamente di articoli per l'igiene; *lett. c*), gli uffici e le agenzie postali (*lett. d*, tra cui rientrano tutte le aziende che offrono servizi postali, di corriere e di spedizione), i punti di vendita e di riparazione di operatori di servizi di telecomunicazione (*lett. e*) e le banche (*lett. f*; per banche non si intendono qui unicamente gli istituti finanziari in possesso di un'autorizzazione secondo la legge sulle banche [RS 952], ma anche altri intermediari finanziari autorizzati che praticano il trasferimento di denaro o di valori [art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD; RS 955.01] o l'attività di cambio [art. 5 cpv. 1 lett a ORD] e il loro personale ausiliario secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. b ORD), nonché le officine di mezzi di trasporto (*lett. i*). Ne fanno parte tra l'altro le officine per la riparazione di biciclette e le autofficine. Devono proseguire la loro attività anche le infrastrutture per il pubblico e le altre strutture dei trasporti pubblici (*lett. h*), tra cui anche quelle delle compagnie di navigazione, le funivie e le funicolari con funzione di collegamento e gli autonoleggi. Resta aperta anche la pubblica amministrazione (p. es. amministrazione comunale, stazioni di polizia, notariati di Stato) (*lett. j*). Gli stabilimenti di privazione della libertà (carceri e istituti di pena) sono anch'essi soggetti a questa disposizione. Anche le strutture sociali (*lett. k*) ne sono escluse, in quanto strutture accessibili al pubblico che prestano, ad esempio, consulenza e adempiono compiti di assistenza sociale. Si tratta per esempio di consultori per vittime, alloggi protetti, servizi che offrono consulenza e test in materia di salute sessuale, consultori di gravidanza riconosciuti dai Cantoni, offerte per persone disabili, centri di consulenza per senzatetto o persone con problemi di dipendenza, nonché strutture per invalidi (p. es. case, centri diurni e laboratori). Le raccomandazioni dell'UFSP prevedono tuttavia che per queste strutture debba vigere in linea generale un divieto di visita.

Let. l: è escluso dal divieto anche lo svolgimento di funerali nella cerchia familiare. Ai sensi della presente ordinanza, il termine «funerale» va inteso come termine generale inclusivo di tutte le forme di sepoltura, quindi anche delle cerimonie funebri in chiesa. L'articolo 6 capoverso 3 lettera l costituisce una deroga al divieto di manifestazione e al tempo stesso, con la formulazione «nella cerchia familiare», relativizza il divieto di assembramenti di più di cinque persone di cui all'articolo 7c. A condizione che appartengano alla «cerchia familiare», non vi sono dunque prescrizioni sul numero massimo di partecipanti. Spetta alla famiglia decidere se, per esempio, invitare o meno anche i nonni, eventualmente appartenenti a una categoria a rischio. Il numero complessivo di partecipanti può essere limitato – per le famiglie numerose – soltanto dalla scelta del luogo, considerato che le regole d'igiene e di distanziamento sociale devono essere per quanto possibile rispettate anche nei funerali, in ogni caso nei contatti tra la famiglia e le persone che l'accompagnano (p. es. il sagrestano) o il sacerdote. Che durante la cerimonia tra i familiari possano esservi contatti più ravvicinati è invece comprensibile e va accettato, visto che sicuramente le stesse persone sono già state vicine prima del funerale e lo saranno anche dopo. Si raccomanda dunque alle persone responsabili dei locali in cui si svolgerà la cerimonia (p. es. i rappresentanti della comunità ecclesiastica) di segnalare subito l'eventualità che lo spazio disponibile comporti una limitazione del numero di partecipanti e di concordarlo per tempo con le famiglie. Anche le persone responsabili dei locali in cui si svolgono le cerimonie funebri hanno infatti il dovere di elaborare un piano di protezione ai sensi dell'articolo 6a. Nel piano va in particolare definito un numero massimo di partecipanti adeguato allo spazio disponibile. Il numero può essere calcolato per esempio sulla base di 4 m² per persona. In questo modo, nella misura in cui lo spazio

disponibile lo consenta, possono essere organizzati anche funerali con 30 o 50 partecipanti.

Let. m: devono proseguire la loro attività in particolare le strutture sanitarie come ospedali, cliniche e studi medici e dentistici. Tra gli studi medici rientrano anche quelli veterinari. Ciò vale anche per le strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale o cantonale. Sono considerati anche i servizi Spitex. Quelli che sono in possesso di un'autorizzazione d'esercizio cantonale possono tenere aperte le loro filiali accessibili al pubblico, mentre quelli che non ne sono in possesso possono continuare a fornire i loro servizi (concordati telefonicamente o in altro modo), ma devono chiudere gli sportelli, i locali di ricevimento o le filiali accessibili al pubblico di cui eventualmente dispongono. Per professionisti della salute si intendono, oltre alle professioni mediche citate, anche i chiropratici disciplinati dalla legge del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche (RS 811.11) e i loro studi (per i farmacisti cfr. lett. c), nonché gli psicoterapeuti e gli psicologi disciplinati dalla legge del 18 marzo 2011 sulle professioni psicologiche (RS 935.81). Inoltre si intendono per professionisti della salute le persone che esercitano le seguenti professioni disciplinate dalla legge del 30 settembre 2016 sulle professioni sanitarie (RS 811.21): infermieri, fisioterapisti, ergoterapisti, levatrici e ostetrici, dietisti, optometristi e osteopati. Secondo il diritto cantonale (diverso da un Cantone all'altro) sono considerati professionisti della salute anche gli agopuntori, gli ottici, gli igienisti dentali, i naturopati, gli omeopati, i podologi, i terapisti della medicina tradizionale cinese, i logopedisti e i massaggiatori medicali APF. Le aziende fornitrici delle strutture sanitarie (p. es. lavanderie, aziende di informatica o imprese di pulizie) non sono strutture accessibili al pubblico e quindi sono escluse dal divieto e possono continuare a fornire i loro servizi. Se dispongono di locali di ricevimento accessibili al pubblico, questi ultimi vanno chiusi.

Let. n: gli alberghi e le altre strutture alberghiere (p. es. ostelli della gioventù, strutture di bed & breakfast) possono proseguire la loro attività. A condizione che rispettino le prescrizioni d'igiene e di distanziamento sociale, gli alberghi possono tenere aperti i loro esercizi (bar, SPA, wellness, noleggio di biciclette), ma solo per i propri ospiti. Possono restare aperte anche le strutture che offrono aree di sosta per camper e roulotte in locazione di lunga durata (stagionale o annuale) o gestiscono aree di sosta per nomadi. I gestori di queste strutture sono tenuti ad adottare i provvedimenti specifici necessari a garantire il rispetto delle regole d'igiene e di distanziamento sociale nei locali utilizzati in comune (p. es. impianti sanitari condivisi per piano).

Let. o: oltre alla vendita di oggetti d'uso quotidiano (lett. a), dal 27 aprile 2020 è permessa anche la vendita di articoli del fai da te e di giardinaggio. Il commercio di questi articoli non è consentito soltanto nei centri commerciali del fai da te e di giardinaggio: anche i negozi di giardinaggio e i fiorai possono rendere accessibile tutta la loro offerta e vendere i loro prodotti. Ciò vale solo per i centri commerciali del fai da te e di giardinaggio di cui alla lettera o; per i negozi di cui alla lettera a continua a valere la limitazione dell'assortimento ai beni d'uso quotidiano (fatta salva la liquidazione di merci deperibili, cfr. commento alla lett. a).

In linea generale, i centri commerciali del fai da te e di hobbistica devono offrire prevalentemente **materiali per il fai da te** e/o per l'artigianato, tra cui non possono mancare utensili di qualsiasi tipo e **materiali da costruzione come vernici, legno e altri materiali grezzi** necessari per lavori di costruzione, restaurazione ecc. Perlopiù i centri commerciali del fai da te specializzati vendono anche molti altri articoli, per esempio oggetti di arredamento per giardini e/o per la casa. I prodotti in grassetto so-

pra citati devono tuttavia rientrare assolutamente nell'assortimento principale. I negozi di giardinaggio specializzati e i fiorai devono vendere prevalentemente fiori e/o prodotti di giardinaggio.

Let. p: sono escluse dal divieto anche le strutture che offrono servizi alla persona in cui è inevitabile uno stretto contatto corporeo (p. es. parrucchieri, saloni di massaggio, studi di tatuaggio, centri estetici ecc.). Tra questi rientrano in particolare anche tutte le forme di terapia (p. es. massaggi ayurvedici, shiatsu o terapia craniosacrale), che prevedono il contatto corporeo, ma non sono praticate da professionisti della salute ai sensi del diritto federale o cantonale (cfr. lett. m). Rientrano tra questi servizi anche i saloni per cani. Per contro, le lezioni di yoga o Feldenkrais praticate in gruppo o singolarmente, durante le quali capita di correggere la posizione corporea dei partecipanti, sono soggette all'articolo 6 capoverso 1 (divieto di manifestazioni pubbliche e private) e all'articolo 6 capoverso 2 lettera d dell'ordinanza e dunque vietate.

Let. q: è inoltre consentito l'esercizio alle strutture servisol quali solarium, campi per l'autoraccolta di fiori, verdura o bacche e impianti di autolavaggio. Per quanto riguarda gli impianti di autolavaggio, il concetto di servisol va interpretato in senso lato e inteso come segue: oltre agli impianti di autolavaggio self-service (box, aree per lavare o pulire con l'aspirapolvere le automobili), potranno essere aperti anche gli impianti di autolavaggio largamente automatizzati (p. es. tunnel, strade o portali di autolavaggio). Sono dunque autorizzati all'esercizio tutti i tipi di impianti di autolavaggio nei quali il cliente può restare seduto nel suo veicolo o perlomeno non ha contatti diretti con il personale. Possono essere lavati sia autovetture che veicoli commerciali. Non possono essere aperti soltanto alcuni impianti serviti in cui le prescrizioni d'igiene e distanziamento sociale dell'UFSP non possono essere osservate (p. es. perché il lavaggio manuale è eseguito da più lavoratori contemporaneamente).

Capoverso 4

Tutte le strutture e le manifestazioni di cui al capoverso 3 devono in ogni caso rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. In particolare deve essere limitato il numero di persone presenti contemporaneamente in un determinato luogo e devono essere evitati gli assembramenti di persone. A questo proposito vanno osservate le prescrizioni di cui all'articolo 6a.

Si raccomanda agli stabilimenti di privazione della libertà (carceri, istituti di pena) di adottare provvedimenti per ridurre il rischio di trasmissione e combattere il coronavirus (COVID-19) orientandosi alle raccomandazioni pertinenti delle organizzazioni internazionali, segnatamente a quelle dell'OMS e del Consiglio d'Europa.

Contenuto dell'articolo 6a:

L'articolo 6 capoverso 3 stabilisce che un piano di protezione è necessario non soltanto per le strutture che possono riaprire il 27 aprile 2020, ma per tutte le deroghe ai divieti elencati all'articolo 6 capoversi 1 e 2. Alle strutture che potevano esercitare la loro attività già prima del 27 aprile è accordato un termine transitorio durante il quale devono verificare se tutte le misure finora adottate adempiono i requisiti previsti dai piani di protezione e, se necessario, procedere agli adeguamenti necessari. La presente disposizione disciplina l'interazione tra imprese, associazioni di categoria e autorità nell'elaborazione e attuazione dei piani di protezione.

Conformemente al *capoverso 1* l'obbligo di elaborare un piano di protezione incombe ai singoli gestori di strutture e organizzatori di manifestazioni. In assenza di un piano attuabile, la struttura non può essere aperta al pubblico o la manifestazione non può essere svolta. I piani di protezione devono contemplare tutte le persone presenti nei locali di vendita e di fornitura di servizi e nei luoghi di svolgimento delle manifestazioni. Da un lato ci si riferisce ai clienti, ai visitatori e ai partecipanti (*lett. a*) e dall'altro a tutte le persone che lavorano nella struttura o per la manifestazione (*lett. b*), indipendentemente dalla loro situazione contrattuale (datori di lavoro, salariati, indipendenti e altro personale). I piani di protezione devono illustrare dettagliatamente quali delle possibili misure di protezione vengono attuate in loco. In particolare devono illustrare come sono allestite le zone di accoglienza dei clienti o d'ingresso al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale e descrivere la limitazione del numero dei posti per la fornitura di servizi e delle persone presenti nei locali, la messa a disposizione di disinfettante, l'eventuale impiego di materiale di protezione (p. es. mascherine e guanti), nonché la frequenza della pulizia e della disinfezione dei locali, degli arredamenti e degli oggetti. Queste misure di protezione dipendono dall'attività concreta e dai locali disponibili.

Conformemente al *capoverso 2* l'UFSP definisce in collaborazione con la SECO le prescrizioni legali in materia di salute e lavoro per i piani di protezione. Queste prescrizioni possono essere consultate sui siti Internet dell'UFSP e della SECO. Si tratta di prescrizioni molto generali riferite ad ambiti e attività specifici, che nei singoli piani vanno poi adeguate e precisate in funzione della situazione concreta in loco.

Al fine di sostenere le singole imprese, le associazioni di categoria e quelle professionali devono per quanto possibile elaborare piani di protezione generali per il rispettivo settore (*cpv. 3*). Questi piani generali devono concretizzare le prescrizioni dell'UFSP e della SECO tenendo conto delle specificità dei settori in questione e mostrare il più chiaramente possibile alle imprese come si possano adempiere le prescrizioni. È importante che le parti sociali vengano coinvolte nella fase di elaborazione, affinché già le prescrizioni generali godano di un ampio sostegno; se necessario, l'UFSP e la SECO forniscono un sostegno mirato ai settori.

Il *capoverso 4* stabilisce che i gestori di strutture e gli organizzatori di manifestazioni devono basarsi sui piani generali del loro settore, se disponibili, per elaborare i propri piani di protezione. In caso contrario devono attuare direttamente le prescrizioni dell'UFSP e della SECO.

Conformemente al *capoverso 5*, le autorità cantonali competenti (p. es. ufficio dell'ispettorato del lavoro, polizia del commercio, ufficio del medico cantonale) devono verificare l'esistenza, l'adeguatezza e il rispetto dei piani di protezione delle singole imprese. Se i piani di protezione sono insufficienti o non vengono rispettati, devono chiudere la struttura o vietare la manifestazione.

Contenuto dell'articolo 6b:

Capoverso 1

Le assemblee generali delle società rientrano nelle manifestazioni vietate secondo l'articolo 6 capoverso 1. Se svolta in forma presenziale, l'assemblea generale richiede un'autorizzazione derogatoria secondo l'articolo 7. In virtù della presente disposizione, le assemblee possono svolgersi anche in altre forme, per esempio gli organizzatori di assemblee societarie prescritte dalla legge o dallo statuto (di norma gli organi competenti di una persona giuridica) possono adottare provvedimenti affinché

i partecipanti possano esercitare i loro diritti rispettando le prescrizioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. A tal fine possono ordinare, contro le disposizioni di legge in materia, che i diritti siano esercitati soltanto per scritto o in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

Capoverso 2

In questo caso l'organizzatore di assemblee di società deve informare i partecipanti per scritto dei provvedimenti di cui al capoverso 1 al più tardi quattro giorni prima dello svolgimento dell'assemblea, affinché siano informati delle formalità e possano adottare corrispondenti preparativi per l'esercizio dei loro diritti. Anziché per scritto, i partecipanti possono essere informati dei provvedimenti anche tramite una pubblicazione elettronica (p. es. sulla pagina iniziale del sito Internet dell'azienda), purché anche questa informazione avvenga almeno quattro giorni prima dell'assemblea.

Ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'articolo 6a sono contenute nel documento «[FAQ Coronavirus e assemblee generali](#)», disponibile anche in [tedesco](#) e [francese](#) sul sito dell'Ufficio federale di giustizia.

Contenuto dell'articolo 7:

L'obbligo di proporzionalità impone di consentire alle autorità di esecuzione di esaminare i singoli casi per determinate situazioni. Questo perché altrimenti vi sarebbe il pericolo di vietare completamente in particolare anche lo svolgimento di quelle manifestazioni tutelate dai diritti fondamentali (cfr. art. 22 Cost.) per le quali una diffusione del coronavirus sarebbe esclusa o improbabile. I divieti generali sono quindi completati con una possibilità di deroga.

Pertanto l'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 5 e 6 se lo impongono interessi pubblici preponderanti, ad esempio per strutture di formazione in settori nei quali la disponibilità di corrispondenti specialisti è indispensabile oppure se sono necessarie, in singoli casi, per l'attuazione del mandato di formazione.

Infine i problemi di approvvigionamento di beni e servizi elementari potrebbero rendere necessaria un'esclusione dal divieto di determinate strutture o servizi chiaramente descritti.

Inoltre le istituzioni di formazione, gli organizzatori o i gestori devono presentare un piano di protezione che comprenda i seguenti provvedimenti di prevenzione e indichi come sia possibile ridurre al minimo la probabilità di trasmissione:

- invitare le persone malate o che si sentono malate a non partecipare alla manifestazione o a non recarsi nella struttura o ad abbandonarla (*n. 1*);
- protezione delle persone particolarmente a rischio (*n. 2*): sono considerate tali le persone a partire dai 65 anni e quelle affette dalle malattie di cui all'articolo 10b capoverso 2;
- alla manifestazione o nella struttura occorre informare attivamente i partecipanti o i presenti sui provvedimenti di protezione generali, come l'igiene delle mani, la distanza da tenere dalle altre persone o l'igiene in caso di tosse e raffreddore (p. es. appendere in un luogo ben visibile il flyer ufficiale dell'UFSP; *n. 3*);

- spazi (*n.* 4): più piccola è la manifestazione o la struttura, minore sarà il numero di persone esposte al rischio di contagio e quindi più ridotto sarà il rischio di una trasmissione del virus (densità minore). Più spazio significa meno rischio. Per quanto possibile occorre utilizzare locali più grandi per mettere a disposizione più spazio dei presenti. Anche l'allestimento di percorsi adeguati per i flussi di persone può limitare il rischio di trasmissione. Inoltre occorre tenere conto, per esempio, di un eventuale svolgimento della manifestazione al chiuso o all'aperto. Infine occorre tenere conto delle attività dei presenti (numero di contatti stretti, rispetto della distanza prescritta in un'attività concreta).

Effetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5–7 e 7c:

Questi provvedimenti ulteriormente inaspriti hanno notevoli ripercussioni sulla vita pubblica in Svizzera. Tuttavia promettono un'ampia protezione della salute pubblica. Più il contatto tra persone è ravvicinato e maggiore è la probabilità di una trasmissione. Gli assembramenti di persone favoriscono particolarmente la trasmissione del coronavirus (COVID-19). Vietando o limitando notevolmente le attività nel tempo libero e gli assembramenti di persone è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Inoltre questi provvedimenti servono a proteggere le persone particolarmente a rischio.

Considerati gli attuali sviluppi in Italia e in altri Paesi europei e il previsto andamento dell'epidemia in Svizzera, senza provvedimenti che riducano sostanzialmente la diffusione nelle prossime settimane le strutture sanitarie (letti ospedalieri, unità di cure intense [ICU]), soprattutto quelle stazionarie, potrebbero essere sovraccaricate. Vista l'evoluzione epidemiologica in corso, l'adozione di provvedimenti restrittivi nella prima fase dell'epidemia offre probabilità maggiori di influenzare durevolmente l'andamento epidemiologico.

Contenuto dell'articolo 7a:

Poiché stanno aumentando notevolmente di giorno in giorno in particolare le ordinazioni online per la consegna a domicilio di generi alimentari di base, i giorni di consegna ordinari durante la settimana non sono più sufficienti per l'effettuazione di tutte le consegne desiderate. Il *capoverso 1* prevede quindi che le derrate alimentari e gli oggetti d'uso quotidiano ordinati online possano essere consegnati sette giorni alla settimana in tutta la Svizzera.

I fornitori di servizi postali si adoperano quindi per consegnare nelle città anche le merci ordinate di domenica. Per poter effettuare consegne di domenica, secondo il diritto vigente occorre ottenere dalle autorità cantonali una corrispondente autorizzazione al lavoro domenicale per ogni città da servire. Inoltre, poiché queste offerte non fanno parte del servizio universale previsto dalla legge, non beneficiano delle deroghe al divieto di circolazione. Per ridurre il rischio di multe, le relative città dovrebbero essere raggiunte dalla Posta. Pertanto secondo il *capoverso 2* i fornitori di servizi postali sono esonerati dall'ottenimento di un'autorizzazione derogatoria della SECO per il lavoro e i trasporti domenicali.

Il *capoverso 3* esonera i fornitori di servizi postali dal rispetto dei divieti di circolazione e delle altre limitazioni alla circolazione, in particolare nei centri urbani e nelle zone pedonali, se trasportano derrate alimentari e oggetti d'uso quotidiano ordinati

online. In questo modo è garantita una consegna rapida delle merci, dato che perlopiù i veicoli possono raggiungere direttamente l'indirizzo di consegna e i pacchi non devono essere consegnati a piedi.

Contenuto dell'articolo 7b:

Nella situazione attuale è prevedibile che la Posta sarà meno spesso in grado di garantire sempre e ovunque le prestazioni del servizio universale al livello richiesto dalla legge. Secondo l'articolo 7b, se la Posta si trova costretta a fornire un servizio inferiore al mandato legale di servizio universale, per farlo necessita dell'autorizzazione della Confederazione o del DATEC. Con questo provvedimento si intende anche garantire che le limitazioni del servizio universale ottengano la necessaria accettazione da parte della popolazione. Il traffico delle merci e dei pagamenti va nel limite del possibile mantenuto.

Contenuto dell'articolo 7c:

Gli assembramenti di persone favoriscono particolarmente la trasmissione del coronavirus. Vietando gli assembramenti di più di 5 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi come previsto dal *capoverso 1*, è possibile ridurre la frequenza delle trasmissioni, interrompere le catene di trasmissione e impedire o contenere i focolai locali. Inoltre questo provvedimento serve a proteggere le persone particolarmente a rischio. Nello spazio pubblico la disposizione concernente le 5 persone deve essere rispettata anche dalle famiglie numerose o dai gruppi di coabitanti numerosi.

Negli assembramenti fino a 5 persone deve essere mantenuta una distanza di almeno due metri tra le singole persone (*cpv. 2*), conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP sul distanziamento sociale. Ovviamente vigono anche le altre regole di igiene in materia. Nello spazio pubblico la disposizione concernente la distanza minima tra le persone deve essere rispettata anche dalle famiglie numerose o dai gruppi di coabitanti numerosi. Non riguarda, invece, le situazioni in cui il rispetto della distanza minima richiesta sarebbe palesemente inopportuno. Si pensi ad esempio a una madre che tiene per mano suo figlio piccolo o a una donna che sorregge il proprio partner con difficoltà di deambulazione mentre passeggiano insieme.

La polizia e altri organi di esecuzione autorizzati dai Cantoni controllano il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 7c, la cui violazione può essere punita con una multa disciplinare (cfr. art. 10f cpv. 2 e 3).

Attualmente il Consiglio federale si limita al divieto di assembramento e alla disposizione che «sconsiglia» alle persone particolarmente a rischio di trattenersi nello spazio pubblico. Questa seconda norma non è stata concepita come prescrizione coattiva. Il disciplinamento del comportamento delle persone nello spazio pubblico è esaustivo, il che significa che ai Cantoni non rimane alcun margine per emanare ulteriori disposizioni, per esempio un divieto di uscire di casa. I Cantoni possono tuttavia limitare l'uso delle strutture pubbliche non contemplate dall'articolo 6, per esempio chiudendo singoli parchi.

Contenuto dell'articolo 7d:

Secondo il *capoverso 1* i datori di lavoro dell'edilizia e dei suoi rami accessori e dell'industria sono espressamente obbligati a rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento sociale. Devono segnatamente limitare il numero delle persone presenti nei cantieri o nelle aziende e adeguare di conseguenza l'organizzazione dei cantieri e delle aziende. Anche l'utilizzazione dei locali per la pausa e delle mense va regolamentata in modo da consentire il rispetto delle regole di distanziamento sociale, per esempio limitando il numero delle persone contemporaneamente in pausa o scaglionando le pause. Le disposizioni summenzionate possono comportare un rallentamento e una maggiore onerosità dei lavori, che vanno sopportati in considerazione della necessità di evitare il rischio di trasmissione. Scopo di questo provvedimento, oltre alla protezione dei lavoratori e al contenimento della diffusione del coronavirus, è di evitare la chiusura dei cantieri in Svizzera o nei singoli Cantoni. Per rami accessori dell'edilizia si intendono settori come la falegnameria, la tinteggiatura, la carpenteria metallica, l'impiantistica idraulica, elettrica e la domotica, la realizzazione di involucri edilizi, la costruzione di ponteggi, nonché le industrie fornitrici di marmi e graniti, prefabbricati in calcestruzzo, mattoni, cemento e i lavori di finitura edile nella Svizzera francese (*second-œuvre*).

Secondo il *capoverso 2*, gli organi cantonali competenti per l'esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni sono tenuti a controllare regolarmente il rispetto delle disposizioni di cui al *capoverso 1* nei cantieri e nelle aziende.

Se da un controllo dovesse risultare che singole aziende o singoli cantieri non si attengono alle disposizioni, secondo il *capoverso 2* questi possono essere chiusi. Ciò non costituisce tuttavia alcuna base per una chiusura generale e indipendente dalla valutazione del singolo caso di cantieri e aziende (cfr. in proposito anche l'art. 7e).

Contenuto dell'articolo 7e:

L'articolo 7e tiene conto della situazione dei Cantoni particolarmente colpiti che hanno lavoratori frontalieri. Se a causa della situazione epidemiologica in un Cantone sussiste un pericolo particolare per la salute della popolazione, secondo il *capoverso 1* il Consiglio federale può, su domanda motivata, autorizzare questo Cantone a ordinare per un periodo limitato e per determinate regioni la limitazione o la cessazione delle attività di determinati settori dell'economia.

Con l'autorizzazione del Consiglio federale, i Cantoni possono così applicare norme diverse da quelle della Confederazione, come ha fatto il Cantone Ticino il 20 marzo 2020. A livello federale l'articolo 7d prevede soltanto di chiudere singoli cantieri e singole aziende industriali che non sono in grado di rispettare le norme di igiene. Con l'articolo 7e si può autorizzare uno stop tecnico dell'industria, del commercio e dei cantieri finché non potranno essere introdotti o applicati i necessari provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d.

La domanda di un Cantone può essere approvata integralmente o parzialmente dal Consiglio federale se sono adempiute le condizioni di cui al *capoverso 2*:

1. il Cantone non dispone di sufficienti capacità nell'assistenza sanitaria nemmeno dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni;
2. è altamente probabile che i settori interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7d *capoverso 1*;

3. le parti sociali approvano i provvedimenti previsti nel capoverso 1 dopo essere state sentite. Vanno sentite anche le parti sociali che non hanno sezioni cantonali;
4. l'approvvigionamento della popolazione con beni d'uso quotidiano e servizi essenziali (p. es. il traffico dei pagamenti) e l'approvvigionamento delle strutture sanitarie e delle loro aziende fornitrici sono garantiti;
5. il funzionamento dei settori economici interessati è compromesso per la stretta interdipendenza del mercato del lavoro del Cantone con l'estero e per la chiusura di interi settori economici nel Paese confinante. Se i settori interessati impiegano un elevato numero di frontalieri, il loro funzionamento è compromesso poiché a causa dell'epidemia una parte considerevole di questi frontalieri non lavora. Per esempio, il mercato del lavoro e l'attività economica del Cantone Ticino dipendono strettamente dalla Lombardia. Ciò riguarda sia il numero superiore alla media di frontalieri lombardi che lavorano in Ticino, sia la stretta collaborazione economica della Lombardia con questo Cantone. Un settore è da ritenersi compromesso se almeno il 30 per cento dei suoi salariati è costituito da frontalieri.

Se i provvedimenti adottati da un Cantone vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, per questo Cantone decade il diritto all'indennità per lavoro ridotto della Confederazione (*cpv.* 3).

Secondo il *capoverso 4*, il Consiglio federale può prevedere deroghe alla limitazione o alla cessazione delle attività per singole aziende di rilevanza per l'approvvigionamento in beni dell'economia.

Le aziende che rendono verosimile all'Ispettorato cantonale del lavoro l'attuazione dei provvedimenti di prevenzione di cui all'articolo 7*d* capoverso 1 possono continuare a esercitare la loro attività (*cpv.* 5).

L'articolo 7*e* capoversi 1–3 entra in vigore retroattivamente il 21 marzo 2020 alle ore 00.00.

Contenuto dell'articolo 8:

Questo articolo fornisce ai servizi cantonali, per principio responsabili dell'esecuzione (cfr. art. 1*b*), le competenze necessarie per poter controllare il rispetto dei provvedimenti di cui agli articoli 5–7.

2.4 Assistenza sanitaria (capitolo 4)

Contenuto dell'articolo 10:

Nell'ordinanza deve essere introdotto anche un obbligo di notifica nel settore dell'assistenza sanitaria. I Cantoni devono essere segnatamente tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato il numero totale e l'occupazione dei posti letto, in particolare dei posti letto ospedalieri destinati alla COVID-19, nonché dei posti letto ospedalieri di cure intense. Va notificato anche il numero dei degenti malati di COVID-19. Con questa disposizione si intende unificare e precisare il flusso di informazioni dai Cantoni alla Confederazione. Queste informazioni sono di importanza centrale per la valutazione della situazione, nonché per l'attuazione dei provvedimenti.

Contenuto dell'articolo 10a:

Il numero atteso di pazienti che necessitano di assistenza medica in seguito a un'infezione da COVID-19 può superare le capacità e le risorse degli ospedali e delle cliniche pubblici o ai quali è stato conferito un mandato di prestazioni pubblico. Finora il presente articolo prevedeva tre provvedimenti:

1. possibilità, da parte dei Cantoni, di obbligare gli ospedali e le cliniche private a mettere a disposizione le loro capacità per accogliere pazienti (ex cpv. 1);
2. limitazione agli interventi urgenti per le strutture sanitarie (ex cpv. 2 e 3);
3. sospensione di alcune disposizioni della legge sul lavoro (cpv. 5).

La modifica del 22 aprile 2020 (che entra in vigore il 27 aprile 2020) mantiene il primo provvedimento modificandolo leggermente (cfr. cpv. 3 lett. a), trasferisce ai Cantoni la competenza decisionale per l'attuazione del secondo provvedimento (cpv. 3 lett. b) e mantiene invariata il terzo provvedimento.

Il *capoverso 2* stabilisce esplicitamente la responsabilità dei Cantoni in materia di assistenza sanitaria: i Cantoni devono garantire che gli ospedali e le cliniche dispongano di sufficienti capacità non soltanto per trattare i pazienti COVID-19, ma anche per effettuare altri esami e trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Per capacità si intendono principalmente la disponibilità di posti letto e personale specializzato, ma anche tutti gli altri aspetti rilevanti per garantire un'adeguata assistenza ai pazienti. Nel contesto della pandemia da COVID-19, la disposizione riguarda in primo luogo i reparti di cure intense e di medicina interna generale, ma interessa anche altri reparti (p. es. chirurgia).

Secondo il *capoverso 3 lettera a*, per adempiere tale obbligo i Cantoni possono obbligare gli ospedali e le cliniche pubblici e privati a mettere a disposizione le loro capacità. Non si tratta soltanto di accogliere i pazienti nelle singole strutture, ma anche di trasferire temporaneamente personale specializzato nei reparti che ne hanno maggiormente bisogno. Secondo la *lettera b*, i Cantoni possono anche, se necessario, ordinare agli ospedali e alle cliniche di limitare o sospendere del tutto gli esami e i trattamenti non urgenti dal punto di vista medico. Se necessario, questo provvedimento può essere esteso anche al settore non stazionario. Per l'interpretazione dell'espressione «esami e trattamenti non urgenti dal punto di vista medico» si rinvia alla formulazione che figura nell'ordinanza vigente: sono considerati non urgenti gli interventi che possono essere eseguiti in un momento successivo senza che questo comporti svantaggi per la persona interessata che vanno oltre lievi disturbi e inconvenienti fisici e psichici. Sono altresì considerati non urgenti gli interventi che servono prevalentemente o esclusivamente a scopi estetici, ad aumentare le prestazioni o al benessere psicofisico.

Considerata la situazione difficile sul fronte dell'approvvigionamento, gli ospedali e le cliniche sono tenuti, in virtù del *capoverso 4*, a disporre di una quantità sufficiente di medicinali importanti (p. es. sedativi e miorilassanti) necessari per l'assistenza sanitaria dei pazienti affetti da COVID-19 e per altri trattamenti urgenti dal punto di vista medico. Se necessario, la Confederazione mantiene il sistema di attribuzione previsti per i medicinali difficilmente reperibili per il trattamento dei pazienti affetti da COVID-19. Bisogna infatti evitare che a causa di interventi elettivi vengano a mancare medicinali per questi gruppi di pazienti. Ciò significa che gli ospedali e le cliniche possono pianificare interventi elettivi, nel settore ambulatoriale e in quello staziona-

rio, soltanto se dispongono di sufficienti scorte di medicinali importanti. La Confederazione non procede all'acquisto e all'attribuzione di questi medicinali se non vengono impiegati per prevenire e combattere la COVID-19.

A questo riguardo sia i Cantoni sia gli ospedali e le cliniche devono organizzarsi autonomamente. La Confederazione raccomanda comunque ai fornitori di rispondere con moderazione alle ordinazioni non COVID, ossia quelle che non necessitano di un'autorizzazione dell'UFSP, e di effettuare forniture che coprano in linea di massima un fabbisogno di circa due settimane (in base alle cifre dell'anno scorso). Questo vale anche per le forniture agli studi medici, tra cui rientrano quelli dentistici e veterinari, nonché le strutture ambulatoriali. Dato che questi medicinali sono difficilmente reperibili sul mercato internazionale, la loro disponibilità sarà un fattore che continuerà a incidere sulla limitazione degli interventi elettivi.

Il *capoverso 5* prevede che nei reparti ospedalieri confrontati a un massiccio aumento del lavoro a causa del numero di casi di malattia dovuti al COVID-19, le disposizioni della legge sul lavoro (RS 822.11) relative alla durata del lavoro e del riposo sono sospese per tutto il periodo durante il quale la situazione straordinaria lo esige. Le compensazioni mediante tempo libero o finanziarie devono però continuare a essere garantite. I datori di lavoro rimangono responsabili della tutela della salute dei loro lavoratori e devono, in particolare, garantire loro periodi di riposo sufficienti.

2.5 Persone particolarmente a rischio (capitolo 5)

Contenuto dell'articolo 10b:

Questa disposizione contiene nel *capoverso 1* il principio che le persone particolarmente a rischio (cfr. cpv. 2) devono restare a casa o in un ambiente protetto (come il proprio giardino) ed evitare gli assembramenti di persone. Le persone appartenenti a questi gruppi di persone devono essere protette dalle infezioni al fine di evitare potenziali casi di malattia gravi e difficoltà nell'assistenza sanitaria. Restano inoltre possibili, per esempio, le terapie medicalmente necessarie che prevedono che il paziente si rechi in una struttura sanitaria. È tuttavia molto importante che le persone particolarmente a rischio prendano maggiori provvedimenti precauzionali quando escono dall'appartamento o dalla casa, ad esempio per recarsi dal medico o per andare a fare altre commissioni necessarie. Dovrebbero ad esempio evitare di utilizzare i mezzi pubblici nei quali non è sempre possibile rispettare le raccomandazioni dell'UFSP sull'igiene e sul distanziamento sociale.

In base allo stato attuale delle conoscenze sono considerate persone particolarmente a rischio secondo il *capoverso 2* le persone a partire dai 65 anni e quelle che soffrono in particolare delle seguenti patologie: ipertensione arteriosa, diabete, malattie cardiovascolari, malattie croniche delle vie respiratorie, malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario e cancro.

Il *capoverso 3* stabilisce che le categorie di persone di cui al *capoverso 2* devono essere precisate nell'allegato 6 in base a criteri medici. Questa precisazione contribuisce a stabilire con maggiore facilità se un lavoratore appartenga alla categoria delle persone particolarmente a rischio e se debbano pertanto essere presi provvedimenti particolari secondo l'articolo 10c. Aiuta però anche i professionisti della salute a valutare il rischio individuale in caso di decorso grave dell'infezione da nuovo coronavirus e a scegliere l'assistenza più adeguata per i pazienti che presentano i primi sintomi. Il *capoverso* specifica che l'elenco non è esaustivo. A seconda del caso è indicata una valutazione clinica del rischio che può essere rilevante soprattutto in un rapporto di

lavoro (cfr. art. 10c cpv. 6 e 8 in cui è precisato che il datore di lavoro può esigere un certificato medico che attesti la condizione di persona particolarmente a rischio del lavoratore). Tuttavia, anche al di fuori di un rapporto di lavoro, una persona che non è sicura di appartenere al gruppo delle persone particolarmente a rischio può consultare il proprio medico curante per chiarire questo aspetto in modo da sapere se deve prendere provvedimenti precauzionali particolari.

Secondo il *capoverso 4* l'UFSP aggiorna costantemente l'allegato 6 tenendo conto delle conoscenze scientifiche più recenti acquisite a livello internazionale. L'UFSP precisa i criteri medici tenendo conto delle considerazioni delle associazioni mediche specializzate della Svizzera.

Contenuto dell'articolo 10c:

La gestione degli obblighi lavorativi dei lavoratori che appartengono a un gruppo di persone degno di particolare protezione necessita di un disciplinamento unitario per tutta la Svizzera, tenendo conto degli interessi dei datori di lavoro e della protezione della salute. Nel suo tenore del 16 aprile, l'articolo 10c precisa a quali condizioni le persone particolarmente a rischio possono restare occupate e quando invece devono essere esentate dal lavoro con lo stipendio garantito. Unitamente alla precisazione del gruppo delle persone particolarmente a rischio di cui all'articolo 10b, il nuovo articolo 10c intende rendere possibile un'esecuzione unitaria senza intaccare l'elevato livello di protezione di cui devono fruire le persone particolarmente a rischio. I capoversi 1–4 definiscono nei dettagli le soluzioni praticabili per ogni possibile situazione lavorativa. I capoversi 5–8 disciplinano il coinvolgimento dei lavoratori e la loro esenzione dagli obblighi lavorativi con lo stipendio garantito.

Il *capoverso 1* prevede tuttora che i lavoratori particolarmente a rischio adempiano nel limite del possibile da casa i loro obblighi lavorativi. A tal fine i datori di lavoro devono adottare provvedimenti tecnici e organizzativi idonei, per esempio mettendo a disposizione dei lavoratori i dispositivi informatici necessari o concordando il corrispondente uso di dispositivi privati, purché siano adeguati allo scopo e sufficientemente sicuri. I datori di lavoro e i lavoratori sono quindi esortati a cercare soluzioni flessibili nel quadro delle possibilità aziendali e delle competenze personali.

Conformemente al *capoverso 2*, se non è possibile adempiere gli obblighi lavorativi abituali da casa, il datore di lavoro deve assegnare al lavoratore interessato, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, un lavoro alternativo equivalente che può essere svolto da casa. Considerato che è a casa che ci si può proteggere al meglio dal contagio, sembra opportuno stabilire espressamente questa forma di adempimento degli obblighi lavorativi quale seconda possibilità.

Secondo il *capoverso 3*, se, per motivi aziendali, è indispensabile la totale o parziale presenza sul posto di lavoratori particolarmente a rischio, questi ultimi possono essere occupati sul posto soltanto se sono adempiute determinate, severe condizioni. Si intende così fare in modo che questi lavoratori non corrano sul posto maggiori rischi di contagio di quanti ne correrebbero lavorando da casa. Allo scopo, la *lettera a* stabilisce che la postazione di lavoro sia organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone. Questo è possibile soltanto assegnando spazi individuali o delimitando chiaramente lo spazio di lavoro in modo da garantire il rispetto della distanza minima da altre persone. Conformemente alla *lettera b*, nei casi in cui non è sempre possibile evitare un contatto stretto, devono essere adottati provvedimenti di protezione idonei secondo il principio STOP, e cioè:

- Sostituzione: le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono sostituite da altre mansioni.
- Misure tecniche e organizzative: grazie ad appositi accorgimenti, le attività che possono comportare uno stretto contatto con altre persone sono svolte in una forma diversa (p. es. contatti solo per via elettronica, mai diretti, con i clienti) oppure sono montate installazioni speciali (p. es. lastre in vetro sintetico) e adottati provvedimenti di protezione (disinfettanti ecc.).
- Misure di protezione individuale: misure di questo tipo possono essere adottate in particolare nelle strutture del sistema sanitario, i cui dipendenti sono avvezzi all'uso di dispositivi di protezione individuale.

Quale ultima possibilità, il *capoverso 4* prevede che, in deroga al contratto di lavoro e senza modifica della retribuzione, ai lavoratori interessati sia assegnato sul posto un lavoro alternativo equivalente per il quale sono adempite le condizioni di cui sopra (postazione di lavoro organizzata in modo da evitare qualsiasi contatto stretto con altre persone, principio STOP). Se nessuna delle possibilità descritte è praticabile, il lavoratore deve essere liberato dagli obblighi lavorativi con continuazione del pagamento dello stipendio (cfr. cpv. 7).

Il *capoverso 5* stabilisce che, prima di attuare i provvedimenti di cui ai capoversi 1–4 e le misure di cui al capoverso 3 lettere a e b, il datore di lavoro deve sentire i lavoratori interessati. Questa consultazione concretizza il diritto d'informazione e consultazione dei lavoratori sancito dall'articolo 48 della legge sul lavoro (LL; RS 822.11). Come il diritto di rifiuto di cui al capoverso 6, il diritto di essere consultati va però qui inteso come diritto individuale dei singoli lavoratori.

Secondo il *capoverso 6*, in generale, i lavoratori interessati possono rifiutare un'attività assegnata loro conformemente ai capoversi 1–4 se le condizioni ivi previste non sono adempite. Possono segnatamente rifiutare di lavorare sul posto se, per motivi particolari, considerano troppo elevato il rischio di contagio malgrado i provvedimenti adottati dal datore di lavoro. In questo caso, il datore di lavoro può esigere un certificato medico che confermi i motivi addotti.

Il *capoverso 7* stabilisce che se non è possibile occupare i lavoratori interessati secondo i capoversi 1–4 oppure se questi rifiutano il lavoro loro assegnato ai sensi del capoverso 6, il datore di lavoro deve porli in congedo con continuazione del pagamento dello stipendio.

Laddove i provvedimenti di protezione sono insufficienti, l'obbligo lavorativo decade (mora del datore di lavoro). Se non giungono a un accordo, il datore di lavoro e il lavoratore interessato devono rivolgersi al tribunale competente. Va per altro segnalato che gli ispettorati cantonali del lavoro hanno il dovere di controllare d'ufficio l'osservanza delle disposizioni sulla protezione della salute desumibili dalla LL e dalle pertinenti ordinanze (vale il principio inquisitorio). Le associazioni hanno il diritto di chiedere accertamenti (combinato disposto degli articoli 58 e 41 LL). I lavoratori possono segnalare carenze nella protezione della salute alle competenti autorità cantonali.

Secondo il *capoverso 8* i lavoratori interessati comunicano al datore di lavoro la loro condizione di persone particolarmente a rischio mediante un'autodichiarazione. Il datore di lavoro può esigere un certificato medico. Il certificato medico può esprimersi soltanto sul rischio particolare e sulla capacità al lavoro riferiti alla COVID-19, ma non su altri aspetti rilevanti della salute del lavoratore. Il certificato deve fondarsi su una valutazione medica oggettiva, in particolare se il lavoratore rifiuta di svolgere il lavoro

che gli è stato assegnato. Se dubita del certificato medico, il datore di lavoro può disporre una visita da parte di un medico di fiducia.

2.6 Disposizioni penali (capitolo 6)

I divieti vigenti per le manifestazioni e le strutture sono oggetto del diritto penale: secondo il *capoverso 1* è punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, sempreché non si tratti di un reato più grave secondo il Codice penale (CP), chiunque intenzionalmente si oppone ai provvedimenti di cui all'articolo 6. Come di consueto, il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Secondo il *capoverso 2 lettera a* è punito con la multa chiunque violi il divieto di assembramento di persone nello spazio pubblico di cui all'articolo 7c. Da un lato possono essere multati tutti i partecipanti ad assembramenti che comprendono più di cinque persone, dall'altro negli assembramenti fino a cinque persone può essere multato chi non rispetta la distanza minima di 2 metri richiesta dall'articolo 7c capoverso 2. La multa ammonta a 100 franchi.

Chiunque esporti dispositivi di protezione o materiale medico importante di cui all'allegato 3 per i quali non è prevista una deroga ai sensi dell'articolo 4c capoverso 2 senza l'autorizzazione richiesta della SECO (*cpv. 2 lett. b*) è punito con la multa. Si tratta di una contravvenzione analoga a quelle dell'articolo 83 LEp.

I provvedimenti adottati per incanalare il traffico transfrontaliero allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti all'articolo 1 sono spesso oggetto di gravi violazioni. Vengono per esempio aggirati i valichi di frontiera sbarrati o rimossi intenzionalmente gli sbarramenti. Comportamenti di questo tipo rendono impossibile il raggiungimento dello scopo della presente ordinanza. Il *capoverso 2 lettera c* dichiara pertanto penalmente perseguibili siffatte violazioni dei provvedimenti ordinati conformemente all'articolo 4 capoverso 4. L'articolo 10f è tuttavia applicabile soltanto sussidiariamente, nella misura in cui non si configurino reati più gravi, per esempio ai sensi del CP o della legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Si pensi per esempio al danneggiamento secondo l'articolo 144 CP, all'impedimento di atti dell'autorità secondo l'articolo 286 CP o all'entrata illegale secondo l'articolo 115 LStrI. Quest'ultima disposizione è applicabile in particolare in caso di violazione delle condizioni definite all'articolo 3 della presente ordinanza.

Grazie alla possibilità di pronunciare sanzioni, l'AFD dispone di uno strumento repressivo che le consente di garantire l'attuazione dei provvedimenti d'incanalamento di cui all'articolo 4 capoverso 4. Il compito prioritario dell'AFD resterà tuttavia quello di rendere attento ai provvedimenti adottati chi entra o esce dalla Svizzera e di prevenire violazioni.

Secondo il *capoverso 2 lettera d* è punita anche la violazione dell'articolo 3a (divieto del turismo degli acquisti). Le multe per turismo degli acquisti sono comminate al rientro in Svizzera. Deve però trattarsi di un caso di evidente turismo degli acquisti e la frontiera deve essere stata attraversata soltanto per questo scopo. Con la multa non è sanzionato l'acquisto, ma l'intralcio al lavoro delle autorità doganali.

Il *capoverso 3* dichiara applicabile alle violazioni di cui al capoverso 2 lettera a e c la legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari (LMD; RS 314.1), per cui è possibile infliggere le multe secondo la procedura semplificata della multa disciplinare. Questo vale anche per le violazioni del divieto del turismo degli acquisti (*cpv. 4*).

La procedura della multa disciplinare consente di punire rapidamente e con efficienza i reati di poco conto e ha già dato buoni risultati nella repressione di altre contravvenzioni (p. es. nel quadro della legislazione sulla circolazione stradale). Conformemente all'articolo 2 capoverso 2 LMD e alla prassi vigente, nelle aree di confine la riscossione di multe disciplinari è di competenza dei Cantoni e dell'AFD. Già definita nell'articolo 2 capoverso 2 LMD, questa competenza dell'AFD è però fissata espressamente anche nel *capoverso 5* per ragioni di chiarezza.

2.7 Entrata in vigore e durata di validità

I provvedimenti della presente ordinanza senza limiti di tempo specifici si applicano per il tempo necessario, ma al massimo per una durata di sei mesi a partire dall'entrata in vigore. Il Consiglio federale abrogherà del tutto o in parte l'ordinanza non appena i provvedimenti previsti non saranno più necessari.

Tutti i provvedimenti disposti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni e delle istituzioni (p. es. le scuole, le manifestazioni e le strutture, nonché il divieto di assembramento; art. 5–8) si applicano fino al 10 maggio 2020.

L'articolo 4a (rilascio di visti) si applica fino al 15 giugno 2020.